

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 192

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 febbraio 2001)

### INDICE

ANGIUS ed altri: sull'erogazione di aiuti di Stato ai comuni dell'area reatina (4-18343) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i> )	Pag. 12823	CADDEO ed altri: sull'accordo di programma quadro relativo alla metanizzazione della Sardegna (4-20652) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i> )	Pag. 12834
BETTAMIO: sulle affermazioni del professor Alessandro Tomei (4-20085) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> )	12825	CORTELLONI: sul consolato d'Italia a Bucarest (4-20340) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	12836
BEVILACQUA ed altri: sul concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria presso il Policlinico Federico II di Napoli (4-20141) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> )	12826	CUSIMANO ed altri: sull'attivazione dei contratti d'area per la provincia di Catania (4-19910) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i> )	12839
BOSI: sull'Ente tabacchi italiani (4-20768) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	12829	DANZI: sul riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli dei medici (4-20602) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> )	12840
sulla depenalizzazione del reato di emissione di assegni bancari a vuoto (4-21313) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	12831	DE ZULUETA ed altri: sulla scelta del regime di impiego per il personale a contratto (4-21278) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	12842
BUCCIERO, CARUSO Antonino: sulla nomina a giudice costituzionale dell'avvocato Fernanda Contri (4-20918) (risp. AMATO, <i>presidente del Consiglio dei ministri</i> )	12833	DI PIETRO: sul contributo trattenuto sulla busta paga dei pensionati a favore dell'ex ON-PI (4-17667) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i> )	12843

sulle procedure per l'assegnazione di supplenze presso gli istituti scolastici all'estero (4-21107) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 12846	NOVI: sulle notizie diffuse dal TG1 (4-19672) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	Pag. 12864
<p>           sul trasferimento della dottoressa Antonella Jacoboni dall'Università della Tuscia a quella di Perugia (4-21126) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>)         </p> <p>           FIRRARELLO ed altri: sul finanziamento dei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca (4-19970) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)         </p> <p>           sulla nomina del professor De Castro a presidente del gruppo tecnico per il finanziamento dei patti specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca (4-19971) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)         </p> <p>           GIARETTA: sull'inadeguatezza delle celebrazioni della festa del 25 aprile presso le ambasciate italiane dell'America Latina (4-21258) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           IULIANO: sull'attribuzione di una borsa di studio alla dottoressa Enza Maria Ottoveggio (4-20475) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>)         </p> <p>           MANFROI: sulla situazione degli insegnanti italiani all'estero (4-20637) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           sulla revoca del permesso di soggiorno al signor Nilo Soppelsa, domiciliato in Germania (4-21074) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           NAPOLI Roberto: sugli episodi accaduti in occasione dell'incontro calcistico Italia-Francia del 2 luglio 2000 (4-19962) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p>	<p>12848</p> <p>12850</p> <p>12851</p> <p>12852</p> <p>12853</p> <p>12855</p> <p>12858</p> <p>12861</p>	<p>           PACE ed altri: sull'attività del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (4-18511) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)         </p> <p>           PEDRIZZI, SERVELLO: sulle scuole italiane all'estero (4-18430) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           RIZZI ed altri: sul contratto di lavoro per i dipendenti del consolato generale italiano a Monaco di Baviera (4-21362) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           ROBOL, ANDREOLLI: sulla condanna all'ergastolo comminata negli Stati Uniti al cittadino italiano Enrico Forti (4-19807) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           RUSSO SPENA: sull'investimento in «pronti contro termine» effettuato da un organismo del Commissariato militare marittimo di Roma (4-20128) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)         </p> <p>           SERENA: sul potenziamento della direzione del Tesoro di Treviso (4-20389) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)         </p> <p>           SQUARCIALUPI, ROBOL: sui ritardi nell'erogazione del contributo italiano all'UEO (4-21293) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)         </p> <p>           TONIOLLI: sulle contestazioni a carico del vicequestore aggiunto della polizia di Stato dottor Daniele Bellu (4-18890) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)         </p>	<p>12865</p> <p>12867</p> <p>12870</p> <p>12871</p> <p>12873</p> <p>12874</p> <p>12876</p> <p>12877</p>

ANGIUS, FERRANTE, LARIZZA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la situazione nell'area reatina dell'alto Lazio ove, anche per effetto delle scelte operate dal Governo si stanno ottenendo i primi risultati in termini di ripresa degli investimenti industriali, specie nei comuni rientranti nella zonizzazione delle aree dell'Obiettivo 2, ma purtroppo tuttora permane una crisi strutturale non ancora superata;

rilevato che appare evidente la necessità di non interrompere l'ulteriore consolidamento del processo virtuoso già avviato attraverso il permanere di quelle agevolazioni alle imprese in grado di accrescere la competitività dell'area reatina;

constatato che la mappatura predisposta dal Ministero del tesoro nei confronti della commissione dell'Unione europea ha ridotto dell'86 per cento la popolazione ammessa agli aiuti dello Stato e che la stessa Commissione europea ha rilevato la correttezza dei sottosistemi locali del lavoro quale parametro per la rilevazione della popolazione ammissibile, in quanto capaci di individuare aree con elevata concentrazione di imprese medie e grandi, maggiormente coinvolte nella fase di ristrutturazione e di rilancio del sistema produttivo, localizzate nell'area reatina;

atteso che la mappatura elaborata dal Ministero del tesoro e inviata all'Unione europea non comprendendo l'area reatina non ne soddisfa le sue esigenze economiche e di coesione sociale, soprattutto in termini di competitività;

constatato che il Governo ed il Ministero del tesoro si accingono a rivedere la mappatura degli aiuti dello Stato sulla base di una mozione congiunta approvata dalle Commissioni attività produttive e bilancio della Camera dei deputati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessaria ed opportuna una modifica della carta degli aiuti di Stato in conformità a quanto previsto dal punto 3.10.5 degli «orientamenti in materia di Stato a finalità regionale» che prevede come criterio di ammissibilità alla deroga 87.3 c) le zone eleggibili all'intervento dei fondi strutturali (obiettivo 2), in guisa da riconoscere come eleggibili i comuni dell'area reatina, oltre a quelli già individuati del Centro-Nord, quelli posizionati nell'obiettivo 2 (Borgorose, Pescorocchiano, Petrella di Salto, di Cittaducale, di Rieti-Vazia), comuni tutti che presentano alti tassi di disoccupazione complessiva e un marcato declino economico, rientranti nel patto territoriale varato dalla provincia di Rieti, strumento questo di programmazione territoriale indicato originariamente dal Ministero del tesoro co-

me uno dei riferimenti presi in considerazione per dare coerenza alla mappatura da definire.

(4-18343)

(25 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'ammissione dei comuni dell'area reatina alla deroga sugli aiuti di Stato prevista dall'articolo 87, comma 3), del Trattato.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che la proposta per la carta degli aiuti di Stato, ammissibili alla citata deroga, ha dovuto tenere conto, nell'individuazione delle aree, degli orientamenti comunitari.

Inoltre, ha influito sulle scelte effettuate sia la contrazione del *plafond* di popolazione nazionale da ammettere agli aiuti, passato da lire 7.149.000 a 5.740.000, sia l'inclusione, in tale *plafond*, dell'Abruzzo, in precedenza non compreso tra le regioni ammissibili.

Per l'individuazione delle aree ammissibili, secondo quanto previsto dagli orientamenti, è stato necessario impiegare un solo tipo di unità geografica omogenea: anzichè le NUTS III, corrispondenti alle nostre province, e quindi, a ripartizioni territoriali di carattere prettamente amministrativo, che per tale caratteristica avrebbero comportato l'esclusione di territori bisognosi d'intervento, sono stati adottati i sistemi locali del lavoro (SLL), che meglio si adattano alla realtà economica italiana e rispondono in maniera più realistica alla finalità specifica degli aiuti di Stato.

Per quanto concerne la provincia di Rieti, va precisato che i Sistemi locali del lavoro della stessa non sono stati inclusi nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, comma 3, in quanto, al livello di parametri socio-economici, i relativi dati non presentavano disparità significative rispetto alla media delle regioni che rientrano potenzialmente in tale ambito.

In data 24 luglio 2000, questo Ministero ha inoltrato alla Commissione europea la versione definitiva della «mappa degli aiuti di Stato». La proposta, sostanzialmente già accolta dalla Commissione in data 13 marzo 2000 subordinatamente all'approvazione della zonizzazione Obiettivo 2, ha subito alcune modifiche.

Si precisa che, in data 20 settembre 2000, con decisione n. C (2000) 2752, la Commissione europea ha approvato la «Carta italiana degli aiuti a finalità regionale».

Per quel che riguarda la regione Lazio, si soggiunge che la proposta italiana, che scaturisce da accordi intercorsi tra il Governo e le re-

gioni del Centro-Nord, non prevede, per i motivi sopra riportati, l'inserimento di Sistemi locali del lavoro della provincia di Rieti.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

BETTAMIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il professor Riccardo Tanturri, affidatario del corso di sociologia della letteratura nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università G. d'Annunzio di Chieti e già di ruolo nell'ateneo senese, ha dato mandato al professor Alfonso Stile, ordinario di diritto penale a La Sapienza di Roma, di procedere contro il presidente della commissione di laurea del 6 luglio 2000 della facoltà stessa, professor Alessandro Tomei, per il comportamento tenuto e per le affermazioni ingiuriose e fortemente politicizzate fatte in sede di Commissione di lauree, e quindi aggravate dalla sua posizione di pubblico ufficiale;

che il comportamento del Tomei è risultato gravemente lesivo dei diritti della laureanda Alessandra de Nicola, che ha svolto una tesi – relatore il professor Tanturri – sulla terza pagina del quotidiano «Il Giornale»;

che, secondo quanto scrive in una lettera-denuncia il professor Tanturri, alla comunicazione che la tesi – a riprova del suo valore – sarebbe stata pubblicata da Mondadori o da altro grande editore, il Tomei ha affermato: «A noi non importa nulla se una tesi di laurea su uno squallido giornale venga pubblicata da una squallida casa editrice di proprietà di uno squallido personaggio come Berlusconi»;

che, di fronte alla ulteriore ingiuriosa affermazione del Tomei, il quale ha aggiunto: «Questa facoltà in futuro non assegnerà più affidamenti a chi non ha i titoli scientifici idonei», il professor Tanturri ha interrotto ogni rapporto con l'Università,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere per garantire a tutti gli studenti delle università italiane uguali diritti al riconoscimento dei propri sacrifici, al termine del corso di laurea, a prescindere dalle ideologie politiche delle singole commissioni;

come si intenda tutelare la facoltà di lettere dell'Università di Chieti, accusata dal professor Tomei di falso ideologico per aver dato in affidamento il corso di sociologia della letteratura al professor Tanturri, che non avrebbe i «titoli scientifici idonei».

(4-20085)

(14 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta che il rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, cui questo Ministero ha richiesto gli elementi istruttori, ha trasmesso copia conforme della deliberazione assunta nella seduta del 15 novembre 2000 del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, al quale era stato richiesto di fornire esatto conto degli avvenimenti.

Nella predetta seduta il Consiglio, dopo una approfondita discussione in merito ai singoli punti dell'interrogazione, ha deliberato di rispondere che «le richieste dell'onorevole interrogante si fondano su eventi presunti per cui l'ateneo e la facoltà, essendo in corso gli accertamenti del caso, non sono tenuti e non hanno competenza alcuna sull'accertamento e sulla valutazione dei fatti».

Per quanto attiene al paventato falso ideologico, il consiglio ha ribadito e riaffermato la correttezza formale e legale delle procedure per l'affidamento dell'insegnamento di sociologia della letteratura al professor Tanturri per gli anni accademici 1998-99, 1999-2000, 2000-2001.

Considerata la posizione assunta dal consiglio della facoltà di lettere di Chieti, questo Ministero non ha ulteriori elementi da fornire in merito alle questioni specifiche collegate alla vicenda riportata dall'onorevole interrogante, sulla quale potrà essere fatta chiarezza a seguito degli opportuni accertamenti in atto da parte della competente autorità giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università  
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(5 febbraio 2001)

BEVILACQUA, FLORINO, MARRI, PACE. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che negli ultimi tempi, all'interno di alcuni atenei, si è registrata una crescita esponenziale delle denunce rispetto alle irregolarità rilevate in seno alle procedure ed agli esiti dei concorsi per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso;

che, nel mese di settembre 1999, presso il Policlinico Federico II di Napoli, si è tenuto un concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per 12 posti, a cui hanno partecipato circa 640 candidati provenienti da tutt'Italia;

che, da notizie assunte, sembrerebbe che al vertice della graduatoria (nei primi tre posti) si siano classificati due figlie di un noto odontoiatra napoletano e il fidanzato di una di esse; se la notizia rispondesse al vero, sarebbe difficile pensare che possa trattarsi di mera casualità;

che sembrerebbe, altresì, che la figlia di un altro noto odontoiatra napoletano, laureata in odontoiatria, abbia partecipato ad un concorso pubblico per ricercatore universitario in chirurgia e lo abbia vinto, so-

pravanzando non solo laureati in medicina e chirurgia, ma anche medici specialisti in varie branche chirurgiche;

che, ad avviso degli interroganti non si può assistere, inermi, al perpetrarsi di gravissime ingiustizie a danno sempre dei giovani di ceto più debole e delle loro famiglie che, in un contesto di obiettiva incertezza e confusione, continuano a sperare nella giustizia delle autorità – esortando i propri figli a sostenere le prove d'esame e assumendosi i costi delle spese di viaggio, vitto e alloggio- e a confidare nello Stato che continua a dichiararsi garante di uno dei principi basilari della Costituzione, e cioè il diritto ad un'istruzione «uguale per tutti»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di confermare la veridicità dei fatti esposti e se degli stessi sia a conoscenza;

in riferimento al concorso per ricercatore universitario, in base a quali criteri la commissione d'esame abbia prima ammesso e successivamente giudicato la candidata in possesso di laurea in odontoiatria e se sia a conoscenza dei motivi per i quali gli altri medici partecipanti non abbiano protestato per l'anomalo, se non illegittimo, svolgimento dello stesso;

se non ritenga doveroso e opportuno assumere iniziative urgenti volte a indagare sulle modalità di conduzione e correzione delle prove concorsuali, ravvisandone, eventualmente, le specifiche responsabilità;

se non ritenga altresì di adottare misure volte a consentire un monitoraggio, da parte di organi *super partes* che esercitino un severo e costante controllo sulle procedure concorsuali, al fine di evitare che abbiano a ripetersi, in futuro, situazioni analoghe.

(4-20141)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – Per quanto attiene alla prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, svoltasi per l'anno accademico 1999-2000 presso l'Università «Federico II» di Napoli, si fa presente che, a suo tempo, questo Ministero ha provveduto a disporre per tutte le sedi universitarie, interessate alle prove di accesso ai corsi di laurea programmati a livello nazionale, un plico che è stato sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal presidente della commissione di esperti incaricata di predisporre le singole prove di ammissione e da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nel plico suddetto ne erano inseriti altri, ugualmente sigillati, per ognuno dei corsi per i quali si sarebbero svolte le prove di ammissione presso i singoli atenei, contenenti le domande a risposta multipla, note alla sola commissione che le aveva predisposte, il foglio delle relative risposte e un *floppy disk* con lo stesso contenuto.

Con nota del 23 luglio 1999 venivano fornite ai rettori specifiche informazioni relative alle prove di ammissione ai corsi in questione e,

fra l'altro, si precisava che in data 1° settembre un incaricato di ogni università, che assumeva la responsabilità del procedimento, accreditato formalmente dal rettore con preventiva comunicazione, avrebbe potuto provvedere al ritiro del materiale predisposto per la prova che, unico per tutte le sedi, doveva essere utilizzato secondo le modalità previste già ampiamente collaudate e in uso presso le sedi stesse. Nella stessa nota si precisava che il rettore sarebbe stato personalmente responsabile della consegna del plico al presidente della commissione giudicatrice in tempo utile per lo svolgimento della prova. Si comunicava inoltre che, a decorrere dall'avvenuta consegna, il presidente, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi di legge, doveva curare la custodia e l'integrità del plico stesso fino al momento della prova.

Si richiamava, altresì, l'attenzione sulla circostanza che la prova, pur avendo una uniformità di contenuti, era rimessa alla gestione e alla responsabilità degli atenei che ne avrebbero curato lo svolgimento in piena autonomia, sulla base della esperienza maturata negli anni in ciascuna sede.

Inoltre, il rettore dell'Università «Federico II» di Napoli, al quale questo Dicastero ha chiesto gli elementi conoscitivi, in relazione allo svolgimento del concorso predetto, ha fatto presente di aver trasmesso, in data 16 novembre 1999, alla procura della Repubblica una nota informativa predisposta dal presidente della commissione in data 14 ottobre 1999; di tale segnalazione non sono ancora noti gli esiti.

Il medesimo rettore ha invece comunicato che, per quanto concerne il quesito relativo al concorso di ricercatore universitario, poichè è stato proposto genericamente dagli onorevoli interroganti, non è stato possibile determinare con certezza il concorso di cui trattasi e, quindi, dare una precisa e puntuale risposta.

Dalla rappresentazione dei fatti, continua il rettore, non appare vi sia stata comunque, in generale, alcuna incongruenza nell'atteggiamento e nelle modalità concorsuali attivate, nella circostanza, dalla commissione esaminatrice.

Infatti, in applicazione del parere del Consiglio di Stato n. 387/94 del 16 marzo 1994, il tipo di laurea non andava preventivamente determinato ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ricercatore universitario, in quanto, come si evince dalla motivazione addotta dallo stesso Consesso, «la disciplina dell'accesso al ruolo di ricercatore mediante concorsi ripartiti per gruppi è posta in vista degli studi a venire, non già degli studi pregressi».

Inoltre, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene per opera degli uffici amministrativi e non della commissione.

Pertanto, non essendo stato possibile determinare il concorso in questione, diventa improponibile la ricerca dei nominativi e di conseguenza dei motivi per i quali altri medici partecipanti non abbiano pro-



testato, come dichiarato, «l'anomalo, se non illegittimo, svolgimento dello stesso».

*Il Sottosegretario di Stato per l'università  
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(5 febbraio 2001)

BOSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

l'Ente tabacchi italiani (ETI), ora società per azioni a capitale pubblico, avrebbe recentemente promosso una campagna pubblicitaria del marchio Monopoli di Stato per le sigarette MS in abbinamento con una nota casa motociclistica italiana;

le attività promozionali che pubblicizzano i prodotti da fumo sono vietate dalla legge italiana e non possono, quindi, essere condivise dal nostro Governo, che infatti investe risorse contro l'uso del tabacco per la difesa della salute pubblica;

la tutela dei minori e dei consumatori richiede la massima attenzione ed impone l'esigenza di evitare immagini e messaggi subliminali che possano indurre all'uso dei prodotti da fumo,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'ETI abbia promosso tale campagna pubblicitaria e di che entità sia tale sponsorizzazione;

quali iniziative si intenda adottare per impedire la prosecuzione di campagne pubblicitarie e promozionali dei prodotti da fumo;

quali azioni si intenda adottare nei confronti dei rappresentanti dell'ETI a seguito degli avvenimenti suddetti essendo questi nominati fiduciariamente dal Governo.

(4-20768)

(12 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla problematica sollevata si rileva, preliminarmente, che la nascita dell'ETI prima sotto forma di ente pubblico economico e ora di società per azioni interamente controllata dal Ministero del tesoro rappresenta un passaggio fondamentale del processo di privatizzazione del comparto del tabacco lavorato. Tale processo è stato avviato dal Governo per consentire ad un nuovo soggetto imprenditoriale privato di elaborare strategie adeguate per poter competere in un mercato altamente concorrenziale come quello dei prodotti da fumo.

Il decreto legislativo n. 283 del 1998 ha, infatti, devoluto all'ETI la tipica attività di impresa nell'ottica del raggiungimento di un idoneo livello di competitività, con conseguente incremento di valore dell'azienda da privatizzare.

Va da sé che le attività di *marketing*, comunicazione e pubblicità, svolte ovviamente nel pieno rispetto delle leggi vigenti, rappresentano

una delle principali leve da utilizzare per il raggiungimento delle suindicate finalità. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria, per il tramite delle proprie strutture, amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e Guardia di finanza, svolge azione di contrasto e repressione di tutte le attività pubblicitarie e promozionali dei prodotti da fumo poste in essere dai fabbricanti.

Infatti, in occasione di gran premi di automobilismo e motociclismo che si svolgono sul territorio nazionale, viene effettuata dalle predette strutture dell'amministrazione finanziaria una capillare azione di contrasto e di verbalizzazione nei confronti di tutte le attività pubblicitarie dei prodotti da fumo.

Ciò in linea con la legge 22 febbraio 1983, n. 52 (di modifica, tra l'altro, delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo), così come interpretata dalla Corte suprema di Cassazione, che con diverse pronunce (sentenza delle sezioni unite n. 10508 del 6 ottobre 1995 e, da ultimo, sentenza n. 2496 del 6 marzo 2000) ha affermato in maniera netta l'onnicomprendività del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, previsto dalla precitata legge, ricomprendendovi ogni forma di promozione, anche indiretta, nonché le sponsorizzazioni.

In particolare, nei confronti dell'ETI, all'indomani della delibera del consiglio di amministrazione di sponsorizzare una nota casa motociclistica, è stato rivolto un fermo invito a non porre in essere attività volte alla pubblicizzazione dei prodotti da fumo. Inoltre, è stata ribadita l'esigenza di evitare condizionamenti del comportamento dei consumatori, ma anzi di fornire agli stessi una corretta informazione limitando il consumo dei tabacchi da parte dei minori attraverso l'eliminazione di immagini e simboli accattivanti.

Ciò posto, l'ETI ha precisato che l'attività di sponsorizzazione, recentemente posta in essere, non risulta aver violato in alcun modo il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo sancito dalla legge n. 162 del 1965 che, come è noto, riguarda esclusivamente le iniziative pubblicitarie messe in atto sul territorio italiano.

Infatti, il consiglio di amministrazione dell'ETI, in considerazione delle necessità di rilanciare e riqualificare l'immagine dei prodotti nazionali e al fine di fronteggiare le massicce campagne promozionali realizzate, ad ogni livello, dai concorrenti esteri ha deliberato di sponsorizzare l'Aprilia per le gare mondiali di motociclismo, limitatamente ai circuiti dei paesi ove tale attività è legittimamente consentita.

Non può sottacersi al riguardo l'esperienza già maturata in altri contesti europei (Francia, Spagna e Austria), dove è stato attuato un analogo processo di privatizzazione dei monopoli pubblici del tabacco e che vede le industrie privatizzate (nella cui platea azionaria è tuttora

presente, in diversa misura, lo Stato) operare alla stregua dei competitori internazionali, tramite anche il ricorso alle sponsorizzazioni sportive.

*Il Ministro delle finanze*

DEL TURCO

(6 febbraio 2001)

BOSI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso che:

nel gennaio 2000 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 507 riguardante la depenalizzazione di alcuni reati minori;

fra i suddetti reati è compresa l'emissione di assegni bancari a vuoto;

il suddetto decreto legislativo prevede che l'emissione di assegni a vuoto sia punita con una sanzione amministrativa;

la legge contempla che, per i reati depenalizzati, l'autorità giudiziaria entro 90 giorni debba inviare i fascicoli alle autorità amministrative e che queste entro 90 giorni debbono contestare agli interessati l'illecito e la relativa sanzione;

in conseguenza di ciò le prefetture sono state travolte da migliaia di fascicoli che non riescono ad evadere entro i termini dettati dalla legge; soltanto la prefettura di Firenze in 10 mesi avrebbe ricevuto 20.000 fascicoli riuscendo ad evaderne solamente 3.000;

il fenomeno risulterebbe più preoccupante nelle grandi città in particolare nel Sud d'Italia;

tale situazione provocherebbe in Italia la prescrizione di centinaia di migliaia di illeciti dovuti all'emissione di assegni a vuoto;

a fronte di migliaia di truffatori impuniti vi sarebbero altrettanti cittadini non più in grado di rivalersi,

si chiede di sapere:

come mai non si sia provveduto a dotare le autorità amministrative del personale e degli strumenti necessari per evadere le migliaia di pratiche pendenti e accumulate nel tempo;

quali iniziative si intenda adottare per tutelare i cittadini che sono stati truffati;

se si ritenga opportuno prorogare i termini almeno per consentire agli uffici competenti di comminare le sanzioni.

(4-21313)

(21 novembre 2000)

RISPOSTA. – Come è noto, il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'operare la depenalizzazione di reati minori, ha attribuito alle prefetture la competenza a ricevere il rapporto concernente l'accertamento delle violazioni depenalizzate nei settori relativi alla circolazione stradale, agli assegni e ad altre fattispecie penali.

Il citato provvedimento ha in effetti determinato – segnatamente nella sua prima fase applicativa – un onere particolarmente gravoso per le prefetture a causa del rilevantissimo numero di procedimenti penali già pendenti presso l'autorità giudiziaria e trasmessi per la trattazione, in quanto depenalizzati, all'organo amministrativo divenuto competente.

In proposito occorre purtroppo rilevare che il decreto legislativo n. 507 del 1999 ha soltanto sancito il ricordato consistente trasferimento di competenze, ma non ha previsto alcunché in relazione alla necessità di assegnare contestualmente alle prefetture idonee risorse aggiuntive (finanziarie, strumentali e di personale) al fine di assicurare il congruo svolgimento dei nuovi compiti. A tale riguardo si evidenzia che anche la più recente legislazione (basti pensare all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998) ha sempre subordinato la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite (nella fattispecie alle regioni e agli enti locali) al trasferimento dei beni e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti connessi all'acquisizione delle nuove competenze, in attuazione delle valutazioni di fattibilità dei provvedimenti normativi.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999 si è pertanto reso necessario lo studio di specifiche iniziative di tipo normativo volte a fronteggiare la situazione straordinaria che si è determinata presso tutte le prefetture.

In particolare è stato predisposto uno schema di articolato – che prevede l'assunzione temporanea di personale, l'aumento delle ore di lavoro straordinario per il personale impiegato negli uffici di depenalizzazione delle prefetture nonché il potenziamento tecnologico dei predetti uffici – già trasmesso per le competenti valutazioni al Ministero del tesoro, i cui organi tecnici hanno segnalato l'esigenza di ulteriori comuni approfondimenti in relazione alle proposte modalità di copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato connessi con lo schema provvedimentale.

Ulteriori iniziative, già intraprese dall'amministrazione sempre al fine di consentire alle prefetture di sostenere il nuovo rilevante carico di lavoro determinato dagli illeciti recentemente depenalizzati, riguardano il settore dell'informatizzazione e quello della formazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, è in fase di definitivo perfezionamento la predisposizione di programmi informatici che consentiranno una gestione più efficiente delle pratiche in argomento.

Particolare attenzione è stata poi riservata anche all'aspetto connesso alla formazione del personale, molto avvertito in un settore, quale quello relativo all'applicazione delle sanzioni in tema di assegni bancari e postali, dove è necessario acquisire, in tempi rapidi una professionalità adeguata alle nuove esigenze derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 507 del 1999.

In questo quadro, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno continua ad essere impegnata nell'organizzazione di appositi corsi formativi destinati alle diverse professionalità coinvolte nella attività di che trattasi.

Inoltre, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e di evitare che a causa delle note difficoltà di gestione gli uffici non riescano ad evadere nei termini le pratiche pendenti, il Ministero sta valutando la possibilità di stipulare un contratto con le Poste per l'affidamento degli adempimenti necessari alla notifica degli atti. Tale convenzione consentirebbe di destinare agli adempimenti istruttori necessari all'emissione dei provvedimenti sanzionatori il personale assegnato alle attività di notifica.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

BIANCO

(8 febbraio 2001)

---

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premessa come nota la vicenda del giudice costituzionale Fernanda Contri la cui nomina sarebbe stata convalidata pur in assenza dei prescritti titoli e visto anche il rifiuto della Corte Costituzionale di trasmettere tali titoli per accedere alla richiesta avanzata da oltre 50 parlamentari onde loro consentire un doveroso controllo sulla questione,

si chiede di conoscere le opinioni del Governo sulla vicenda, in generale, e quali iniziative «costituzionali» il Governo stesso intenda promuovere onde eliminare quella lacuna della nostra Carta per effetto della quale possano ripetersi vicende del genere.

(4-20918)

(25 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione in oggetto dei senatori Bucciero e Caruso Antonino riguardante la nomina a giudice costituzionale dell'avvocato Fernanda Contri.

Al riguardo il Governo ritiene innanzitutto che siano da escludere «iniziative costituzionali» volte a prevedere interferenze nella autonoma verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'ufficio di giudice costituzionale, tali quindi da incidere sulla indipendenza della Corte costituzionale. Richiama inoltre il comunicato stampa rilasciato, a nome della Corte costituzionale, dal suo Segretario generale il 31 marzo 2000 secondo cui, effettuata la verifica dei requisiti, l'avvocato Fernanda Contri risultava in possesso «sia della qualifica di avvocato sia dell'esercizio della professione forense per oltre venti anni».

Il Presidente del Consiglio *pro tempore*, all'atto della controfirma del decreto di nomina, aveva svolto analogo riscontro.

Per ragioni istituzionali la risposta all'interrogazione potrebbe concludersi qui. Tuttavia è opportuno cogliere l'occasione per porre fine ad una defatigante e pretestuosa polemica nei confronti di un giudice costituzionale. Si rammenta quindi che il principio di ritenere valutabile ai

fini del requisito dell'esercizio ventennale della professione forense il periodo di iscrizione all'albo dei procuratori legali è stato formalmente sancito dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, di adeguamento alla norma introdotta dalla legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146 (articolo 10). A tale interpretazione si erano peraltro già attenuti il Parlamento e la commissione di convalida del Consiglio superiore della magistratura allorché, nel 1986, fu riconosciuta l'anzianità quindicennale dell'avvocato Fernanda Contri necessaria per la nomina a componente del Consiglio superiore della magistratura.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*

AMATO

(7 febbraio 2001)

---

CADDEO, CABRAS, MURINEDDU, NIEDDU, MELONI. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

l'intesa istituzionale di programma, sottoscritta il 21 aprile 1999 dal Presidente del Consiglio e dal presidente della regione autonoma della Sardegna, contiene l'accordo di programma quadro per la metanizzazione dell'isola;

l'accordo di programma quadro si propone di progettare l'adduzione del metano in Sardegna, di lanciare una gara internazionale per realizzare il progetto attraverso il *project financing*, di progettare e realizzare le reti di distribuzione del gas nei centri urbani e nelle aree industriali alimentandole nel frattempo col propano;

il compito di preparare la gara internazionale, la progettazione del sistema di adduzione del metano, l'estensione e l'integrazione delle reti comunali del gas è stato affidato alla regione sarda;

il programma generale prevede il completamento delle reti urbane dei capoluoghi di provincia entro il 2000, la realizzazione delle altre reti urbane tra il 1999 ed il 2003, l'inizio della gestione provvisoria e degli adempimenti amministrativi per la gara internazionale entro il 2000, l'indizione della gara nel 2001 e l'esecuzione dell'opera nel 2002;

per la realizzazione del programma sono stati stanziati 250 miliardi mentre altre risorse dovrebbero essere assicurate al momento dell'indizione della gara internazionale;

il soggetto responsabile del coordinamento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'accordo è l'assessore regionale all'industria;

non si hanno notizie né sulla realizzazione delle reti urbane nei comuni non capoluogo di provincia né sulla predisposizione degli studi e delle progettazioni necessarie per l'indizione della gara d'appalto internazionale;

la realizzazione della infrastruttura energetica è unanimemente considerata come la scelta in grado di ridurre notevolmente lo svantaggio del sistema produttivo isolano in termini di costo dell'energia rispet-

to agli altri competitori e rappresenta una rivendicazione generalizzata tra le famiglie che chiedono pari opportunità,

si chiede di conoscere:

che cosa sia stato realizzato del programma concordato per la metanizzazione della Sardegna e se in particolare si stiano svolgendo gli studi e le progettazioni per indire la gara internazionale;

che cosa si intenda fare per superare gli eventuali ritardi e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al rispetto degli impegni assunti, alla realizzazione delle nuove reti urbane e alla predisposizione della gara internazionale per l'adduzione del metano nell'isola.

(4-20652)

(4 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente lo stato di attuazione dell'accordo di programma quadro relativo alla metanizzazione della Sardegna.

Al riguardo, va premesso che il citato accordo è stato firmato in data 21 aprile 1999, contestualmente alla stipula dell'intesa istituzionale di programma tra Stato e regione Sardegna.

La delibera CIPE del 30 giugno 1999 ha assegnato, in relazione all'accordo di programma in questione, a valere sul capitolo n. 7380 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, 150 miliardi dei complessivi 1000 miliardi previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, per il completamento del «Programma di metanizzazione del Mezzogiorno», ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Si fa presente, però, che il predetto accordo registra consistenti ritardi nella sua realizzazione, dovuti ai seguenti motivi:

mancata predisposizione, da parte della regione Sardegna, del «Piano di lavoro dettagliato», previsto dal punto 5.3, il quale doveva essere effettuato entro 3 mesi dalla stipula;

mancata decisione sulle modalità di adduzione del metano all'isola. In proposito, nel marzo 2000, è stato sottoposto alla regione uno studio di prefattibilità della G&Fint spa, nel quale venivano evidenziate diverse possibilità, tra le quali la realizzazione del polo criogenico e la costruzione del gasdotto.

Nella riunione del Comitato istituzionale di gestione dell'intesa istituzionale di programma, svoltasi il 6 ottobre scorso, la regione ha manifestato la propensione per la costruzione del gasdotto. In relazione a quest'ultima eventualità, è emersa la possibilità di fare della regione Sardegna, non l'utente finale, bensì la seconda via di adduzione del metano in Italia. Poiché questa scelta richiederebbe un atto di programmazione nazionale, è stato concordato un piano di revisione dell'accordo da intraprendere con il Ministero dell'industria;

mancata predisposizione del piano di realizzazione delle reti; nel corso della citata riunione del 6 ottobre è emerso l'impegno della regione a predisporre il citato piano entro il corrente anno;

mancato invio, da parte della regione Sardegna, della rendicontazione prevista dalla delibera CIPE n. 144 del 1998, che, nell'ambito delle risorse previste dalla legge n. 402 del 1994, prevedeva la destinazione di 100 miliardi alla realizzazione delle reti, di cui si tiene conto nell'accordo di programma quadro.

Nel corso della citata riunione del Comitato istituzionale di gestione del 6 ottobre è emersa l'esigenza di rivedere il contenuto dell'accordo in gestione, anche con riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi.

Si fa presente, comunque, che il programma di metanizzazione è in corso di realizzazione nei comuni di Cagliari, Sassari ed Oristano, ai quali, a valere sui 65 miliardi assegnati da stanziamenti precedenti alla citata legge n. 266 del 1997 sul capitolo 7380, sono stati concessi, previa istruttoria tecnico-economica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi nazionali per complessive lire 25.409.731.704, ai sensi della legge n. 784 del 1980 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle delibere CIPE del 25 marzo 1992 e del 21 marzo 1997.

Si soggiunge, infine, che è in fase di avvio, a valere sui predetti stanziamenti di lire 65 miliardi, da integrarsi, come indicato nella delibera CIPE del 30 giugno 1999, punti 1,10 e 14, con parte dei 150 miliardi di cui alla legge n. 266 del 1997, la metanizzazione nel comune di Nuoro ed il secondo lotto nel comune di Cagliari, le cui domande per ottenere i benefici di legge, sulla base della documentazione prodotta dagli enti locali, sono in fase istruttoria presso il Ministero dell'industria.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

---

CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Consolato d'Italia a Bucarest da quattro mesi differisce il rilascio dei visti di ingresso in Italia – a scopo di mero transito – a quaranta autisti di nazionalità rumena, dipendenti della ditta italiana Galassini Romania Srl con sede a Vignola (Modena) rappresentata dal dottor Ferruccio Galassini – noto industriale modenese – , opponendo contestazioni reiterate e pretestuose in merito alla documentazione (amministrativa e contabile) ampiamente prodotta dagli incaricati della società italiana;

che il personale viaggiante della ditta succitata è costituito da cittadini, dipendenti regolarmente inquadrati, e in possesso dei mezzi di



sussistenza adeguati al breve soggiorno in Italia e alla trasferta, dei quali la società del signor Ferruccio Galassini si serve a far data dal 1994;

che le informazioni fornite telefonicamente e personalmente dalla Cancelleria consolare di Bucarest sono stridenti con quelle fornite dall'Ufficio visti del Ministero degli affari esteri, oltre che contraddittorie e deliberatamente incomplete, tali da differire, di fatto, il rilascio dei visti-permessi di ingresso;

che la ditta Galassini Romania srl, nell'ultimo anno di gestione, ha effettuato cospicui investimenti, raggiungendo un fatturato annuo di cinque miliardi; trattasi, pertanto, di una realtà economica ed imprenditoriale rilevante;

che gli ostacoli burocratici stanno provocando alla ditta *de quo* e agli importanti gruppi multinazionali italiani operanti nel settore dell'abbigliamento – per i quali la società Galassini Romania srl è vettore internazionale – inestimabili danni economici, di mercato e all'immagine;

che a nulla sono valsi i reiterati scambi epistolari tra lo scrivente e le Cancellerie diplomatiche e consolari d'Italia a Bucarest, così come gli interventi ufficiali della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, e infine gli incontri che il dottor Ferruccio Galassini e la di lui socia, dottoressa Ana-Iulia Aron, hanno avuto, rispettivamente, con il primo segretario d'ambasciata, console Lucio Demichele, in data 19 luglio 2000 e con l'impiegato del Consolato incaricato al rilascio dei visti di ingresso il giorno 3 agosto 2000,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e se intendano verificare – nell'ambito dei propri poteri e competenze – se esistano dei ragionevoli motivi ostativi al rilascio dei visti di ingresso a favore del personale viaggiante della ditta Galassini Romania srl da parte delle Cancellerie diplomatiche e consolari d'Italia a Bucarest;

se i Ministri in indirizzo ritengano l'operato dei funzionari succitati conforme al compito istituzionale dei Consolati che, come ha affermato il segretario generale del Ministero degli affari esteri, Umberto Vattani, in occasione della Conferenza degli ambasciatori tenutasi in Roma il 28 luglio 2000, dovrebbero agire nella convinzione che: «...gli affari economici non sono secondari rispetto a quelli politici e che il diplomatico – anzitutto i Consolati – deve essere più attento ai problemi della gente»;

quali provvedimenti intendano assumere.

(4-20340)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. – La cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia a Bucarest sta esercitando da alcuni mesi un monitoraggio molto attento sulle richieste di visto per l'Italia per autisti romeni, a ciò indotta dalla consapevolezza del crescente rischio rappresentato da tali richieste sotto

il profilo del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia. Tale attenzione si è resa indispensabile a seguito della scoperta, al momento dell'effettuazione di alcuni controlli a campione, di gravi irregolarità nella documentazione a corredo delle domande di visto. Alcune di queste irregolarità sono state dal consolato considerate rilevanti sotto il profilo penale e oggetto di apposita informativa di reato all'autorità giudiziaria.

Tale attività di monitoraggio e controllo, inizialmente rivolta all'accertamento dell'autenticità dei documenti presentati, si è poi indirizzata verso l'intero fenomeno delle aziende di trasporto operanti tra l'Italia e la Romania, all'interno del quale si è ritenuto possa celarsi il rischio di utilizzo di manodopera romena in violazione del testo unico n. 286 del 1998 e, in particolare, degli articoli 3, 4, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 4.

È infatti tipico il fenomeno di aziende italiane che costituiscono in Romania società di trasporto la cui principale (e a volte unica) risorsa è costituita proprio dagli autisti, mentre l'organizzazione, i mezzi e il portafoglio clienti fanno in realtà capo all'azienda italiana.

Allo scopo di contrastare tale fenomeno e così evitare il rischio di incorrere nel reato di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, la predetta rappresentanza ha elaborato e pubblicizzato una lista di documenti da esibire all'atto della richiesta del visto, atta principalmente a valutare l'effettiva consistenza della ditta romena e il possesso di una regolare licenza di trasporto internazionale rilasciata dalle competenti autorità romene.

La ditta di trasporti Galassini, che ha costituito in Romania una società di trasporti denominata «Galassini Romania srl», ha presentato nel giugno scorso al consolato tre richieste di visto per autisti, che sono state oggetto di provvedimento di diniego, in quanto i predetti autisti avrebbero dovuto utilizzare automezzi con targa italiana.

Successivamente, il 19 luglio, su richiesta degli interessati, il funzionario responsabile della cancelleria consolare aveva ricevuto il titolare della ditta, signor Ferruccio Galassini, accompagnato dalla socia della ditta romena, signora Anna-Iulia Aron; ad essi era stato fornito l'elenco della documentazione richiesta dal consolato ai fini del rilascio del visto per gli autisti. Nel corso del colloquio era stato sottolineato con chiarezza che il principale elemento ostativo al rilascio del visto stava proprio nel fatto che la Galassini Romania non possiede propri mezzi, ma utilizza (come si è appreso in tale sede) in comodato i veicoli della ditta madre italiana. Il signor Galassini aveva quindi assicurato che avrebbe cercato di risolvere il problema, prima di ripresentare le domande di visto per i propri autisti. All'indomani dell'incontro il senatore interrogante aveva fatto pervenire una lettera di ringraziamenti alla cancelleria consolare.

Dopo l'incontro del 19 luglio non risultano più essere state presentate richieste di visto da parte degli autisti della ditta «Galassini Romania srl».

Si ritiene opportuno segnalare, ad ogni buon fine, che nei mesi di agosto e settembre – vale a dire da quando è stata istituita l'apposita categoria del visto per trasporto, differenziata da quella per affari – la cancelleria consolare di Bucarest ha rilasciato 175 visti ad autisti romeni a fronte di 59 dinieghi (con una percentuale di rigetto di richieste del 25 per cento circa), da ritenersi in linea con la media dei dinieghi emessi dalla sede diplomatico-consolare per tutte le categorie di visto Schengen.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

CUSIMANO, FIRRARELLO, PETTINATO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Considerato:

che i contratti d'area sono stati già avviati da tempo in diverse zone del Paese e che il risultato prodotto è apprezzabile sia sotto il profilo della pianificazione delle risorse e delle infrastrutture nel territorio di riferimento, sia sotto il profilo dello snellimento burocratico;

che Catania è in condizione, già da tempo, di avere tutti gli indicatori, gli strumenti ed i finanziamenti necessari ad avviare il contratto d'area, in quanto la gran parte delle opere infrastrutturali è già finanziata con leggi e capitoli specifici; inoltre, «Investia Catania» è la struttura che consente di semplificare le pratiche delle aziende che intendono investire a Catania;

che il tavolo di concertazione costituito da CGIL-CISL-UIL-UGL, Assindustria, Centrali Cooperative, Comune e Provincia di Catania ha sollecitato ed auspicato l'attivazione del contratto d'area per dare consistenza ed ordine allo sviluppo del territorio etneo,

poiché il contratto d'area di Catania già da tempo era strutturato, sostanzialmente, come strumento di pianificazione, di regolazione dello sviluppo del territorio etneo, si chiede di conoscere le determinazioni dei Ministri in indirizzo sull'attivazione dello strumento suddetto a Catania e nelle zone che sono state già stabilite con determina del Ministro del lavoro.

(4-19910)

(5 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attivazione dei contratti d'area per la provincia di Catania.

Al riguardo, si fa presente che la procedura di stipula di nuovi contratti d'area prevede, tra i presupposti necessari per avviarla, l'individuazione delle aree interessate come aree di crisi che siano oggetto

dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Peraltro, la delibera CIPE n. 81 del 9 giugno 1999 ha sospeso la stipula di nuovi contratti d'area, ad eccezione di quelli previsti nelle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

Nell'area della provincia di Catania sono attualmente attivi i due seguenti patti territoriali comunitari:

il patto territoriale per l'occupazione «Catania Sud», che prevede 99,3 miliardi di finanziamento pubblico a fronte di 198,5 miliardi di investimenti complessivi per 680 occupati;

il patto territoriale per l'occupazione «Calatino sud Simeto», che prevede 99,3 miliardi di finanziamento pubblico a fronte di 143,6 miliardi di investimenti complessivi per 786 occupati.

È, inoltre, attivo, e sono in corso le erogazioni, un patto territoriale nazionale («Simeto Etna»), che prevede 100 miliardi di finanziamento pubblico a fronte di 150,05 miliardi di investimenti complessivi per 1.001 occupati totali.

Per quanto concerne il territorio della provincia di Catania, si soggiunge che sono state presentate iniziative contenute in quattro patti specializzati nel settore dell'agricoltura e della pesca, che, essendo stati istruiti positivamente, rientrano in graduatoria e saranno finanziati.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

DANZI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 17 agosto 1999 è stato emanato il decreto legislativo n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e successive modificazioni ed integrazioni;

che l'articolo 36 di tale decreto recita testualmente: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti

definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo ed adeguatamente pubblicizzato; b) ...»;

che tanti giovani medici attendono l'emanazione di tale decreto per capire a quale tipo di concorso potranno accedere, quando, dove, con quali modalità e con quale tipo di figura professionale;

che a tutt'oggi, passati ormai ben più di 180 giorni, di tale decreto non v'è alcuna traccia;

che siamo ormai a ridosso del periodo previsto per questo tipo di concorsi e quindi appare assolutamente illusorio pensare che si possa rispettare l'enunciato principio di «un calendario predisposto con congruo anticipo ed adeguatamente pubblicizzato»,

si chiede di sapere:

per quali motivi l'emanazione di tale decreto non sia ancora avvenuta ed in particolare quando questi giovani medici saranno messi in condizione, finalmente, di conoscere, a questo punto con congruo ritardo, il loro destino;

se non si ritenga opportuno provvedere, qualora la nuova normativa non riuscisse ad essere resa operativa per l'anno scolastico corrente, ad emanare una specifica ed immediata circolare chiarificatrice.

(4-20602)

(29 settembre 2000)

RISPOSTA. – Come è stato rilevato dall'onorevole interrogante, l'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sia emanato un decreto ministeriale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, per definire e determinare le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, secondo i criteri indicati nella norma.

Questo Dicastero ha predisposto lo schema di regolamento previsto dal predetto decreto e il provvedimento sarà presto emanato.

Il ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge è stato dovuto in gran parte al fatto che, come è noto, il decreto legislativo n. 368 riordina completamente la formazione specialistica, prevedendo la modifica dell'attuale rapporto dello specializzando, che non sarà più un borsista ma un medico in formazione che stipula un contratto di formazione lavoro rispettivamente con l'università e con la regione.

La previsione del decreto legislativo n. 368, che quindi trasforma anche la figura dello specializzando e la natura giuridica del rapporto che lo lega all'università e al Servizio sanitario nazionale, comporta oneri finanziari ulteriori che attualmente non sono coperti. È questa una ulteriore ragione del ritardo che ha subito l'emanazione del decreto per le nuove prove di ammissione, ritenendosi che la trasformazione debba entrare in vigore contestualmente: nuove prove di ammissione nel momento in cui si possono anche prevedere l'applicazione della nuova figura dello specializzando e del contratto di formazione lavoro come

rapporto che ne disciplina le prestazioni e la formazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale da parte delle università.

Si ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato in data 22 settembre 1999 un disegno di legge per la copertura finanziaria dei nuovi contratti di formazione dei medici specializzandi.

Considerata la situazione che si è determinata, con nota del 27 novembre scorso, questo Dicastero ha ritenuto opportuno impartire una direttiva alle università, precisando che, per il corrente anno accademico 2000-2001, continuano ad applicarsi le norme già previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991, anche in considerazione della mancata copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, del succitato decreto legislativo n. 368 del 1999.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università  
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(5 febbraio 2001)

DE ZULUETA, CIONI, MIGONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* –  
Premesso:

che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 103/2000 consentiva al personale a contratto di scegliere a quale regime d'impiego aderire (contratto locale o contratto italiano) entro il termine di sei mesi, scaduti il 13 novembre scorso;

che ciò non è stato possibile perchè, mentre il contratto italiano è ancora sottoposto alla trattativa ARAN, quello locale non è stato ancora definito e quindi conosciuto da coloro che dovrebbero aderirvi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di dover assumere tutte le iniziative necessarie – a cominciare dalla proroga dei termini – per garantire la facoltà di opzione citata, a fronte di quelle informazioni giuridiche ed economico-finanziarie che sono condizioni indispensabili per una scelta consapevole da parte del personale in questione e per una piena attuazione della norma di legge.

(4-21278)

(16 novembre 2000)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 103 entrato in vigore il 13 maggio 2000, recante il riordino della disciplina del personale a contratto, prevede due scadenze principali: sei mesi dall'entrata in vigore (13 novembre 2000), termine entro cui è data facoltà ad alcune categorie di impiegati di optare tra contratto regolato dalla legge italiana e contratto regolato dalla legge locale, e un anno dall'entrata in vigore (13 maggio 2001), termine entro cui dovranno essere stipulati i nuovi contratti.

In attuazione del dettato normativo l'amministrazione centrale, sin dallo scorso maggio, ha dato quindi tempestiva istruzione alla rete al-

l'estero di predisporre i nuovi schemi contrattuali e di fornire al personale elementi utili all'esercizio dell'opzione, nel presupposto che presso la totalità delle sedi sono comunque già in vigore contratti regolati da legge italiana e locale - a conoscenza quindi dei possibili interessati - destinati ad essere integrati con gli elementi migliorativi introdotti dal citato decreto legislativo n. 103 del 2000.

In realtà l'interesse all'opzione riguarda un numero circoscritto di impiegati: in primo luogo quelli - non numerosi - in possesso di doppia cittadinanza con contratto regolato dalla legge locale che possono optare per il regime italiano (con tutta evidenza preferibile per l'estensione di alcuni statuti del contratto collettivo nazionale di lavoro e in generale per le condizioni socialmente più avanzate) e in secondo luogo gli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato già regolato dalla legge italiana i quali possono optare a favore del regime locale, ipotesi che per le stesse ragioni, e cioè il trattamento più favorevole previsto dal nostro regime, appare plausibile soltanto nei paesi europei o del Nord America. La trattativa in corso all'ARAN, ancorché non conclusa, intende inoltre condurre all'ulteriore miglioramento delle condizioni del contratto regolato dalla legge italiana.

Con l'obiettivo di fornire al personale, tra gli elementi utili ai fini dell'opzione, anche il nuovo schema contrattuale a legge locale, d'intesa con l'ufficio legislativo è stata valutata la possibilità, peraltro con esito negativo, di disporre la proroga della scadenza del 13 novembre con atto amministrativo, nel presupposto che si tratti di termine stabilito principalmente nell'interesse dell'amministrazione.

Per addivenire alla riapertura del termine appare quindi necessario un intervento in sede legislativa, al momento peraltro di difficile percorribilità.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

RANIERI

(26 gennaio 2001)

---

DI PIETRO. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che con legge n. 55 del 1958, fu creata l'ONPI (Opera nazionale pensionati italiani) che aveva tra i suoi compiti anche quello di distribuire borse di studio agli studenti meritevoli, figli di pensionati, nonché concorrere finanziariamente alle spese medicinali della categoria;

che, con la legge n. 841 del 1978, l'ente fu sciolto, ma le venti lire mensili prelevate dalla pensione dei lavoratori, ai sensi della predetta legge del 1958, sono a tutt'oggi trattenute sulla busta paga dei pensionati italiani; al riguardo, il contributo è applicato solo ai pensionati INPS ed in maniera obbligatoria, mentre sono esclusi i pensionati di altri enti erogatori (Tesoro, eccetera);

che la trattenuta è operata su circa quindici milioni di pensioni, per un importo annuo tra i quattro e i quattro e mezzo miliardi di lire; dal 1978, data di scioglimento dell'ONPI ad oggi, il Ministero del tesoro, che incamera questo gettito, ha incassato complessivamente circa cento miliardi di lire,

si chiede di sapere quali valutazioni si intenda esprimere su tale questione, tenuto conto che il considerevole importo incassato annualmente dal Ministero del tesoro è fondato esclusivamente sulle trattenute obbligatorie derivanti dalle buste paga dei pensionati INPS e considerato che attualmente il gettito incamerato viene ridistribuito alle regioni per interventi nei confronti di tutti gli anziani.

(4-17667)

(20 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il contributo di venti lire, trattenuto sulla busta paga dei pensionati italiani, a favore dell'ONPI (Opera nazionale pensionati italiani).

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che il citato contributo ex ONPI di lire 20 mensili, di cui all'articolo 12 della legge n. 55 del 1958, istitutiva dell'Ente, è versato non solo dai titolari di pensioni liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, ma anche dai titolari di pensioni erogate dai fondi sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria gestiti sia dall'INPS che da altri enti previdenziali (EN-PALS, INPDAI e INPGI).

A seguito della soppressione dell'ONPI, avvenuta con legge 21 ottobre 1978, n. 641, l'INPS ha provveduto, a decorrere dall'anno 1979, a versare i contributi in questione al capitolo 3355, mentre gli altri enti previdenziali versano al capitolo 3359 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. La somma viene, poi, riassegnata ad un apposito capitolo di spesa (capitolo 5937) di questo Ministero, al fine della successiva erogazione in favore delle regioni, sulla base delle percentuali di attribuzione individuate dalla tabella D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 (trasferimento alle regioni dei beni e del personale della soppressa ONPI), per essere, infine, destinate da queste ai comuni, singoli ed associati, per l'assistenza gli anziani, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* della legge n. 641 del 1978.

Si precisa, inoltre, che l'INPS versa, sempre a titolo di contribuzione ex ONPI, lo 0,30 per cento dei contributi riscossi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 218 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni.

In conseguenza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ferma restando l'acquisizione in conto entrata dei predetti versamenti (comma 4), le somme in precedenza trasferite direttamente alle regioni sono confluite, in modo indistinto, a decorrere dall'anno 1989, nel Fondo comune regionale, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, perdendo, pertanto, la propria



individualità. Tale nuovo meccanismo di attribuzione è stato applicato successivamente anche per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 17 della legge n. 38 del 1990, dell'articolo 10 della legge n. 407 del 1990 e dell'articolo 5 della legge n. 415 del 1991.

A decorrere dall'anno 1993, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 500 del 1992, è cessata la corresponsione in favore delle regioni delle somme di cui all'articolo 1-*duodecies* della legge n. 641 del 1978, rimanendo acquisite al bilancio dello Stato le relative entrate, ai sensi del successivo comma 4. Peraltro, la determinazione del Fondo comune regionale, ex articolo 8 della citata legge n. 281 del 1970, per effetto di quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo 4, pur non facendo più riferimento alla predetta norma, come alle altre richiamate in precedenza all'articolo 1, comma 2, della legge n. 40 del 1989, ha tenuto conto, a livello di risorse attribuite, anche delle predette somme.

Successivamente, il trasferimento relativo al citato Fondo, a decorrere dall'anno 1996, è stato soppresso, unitamente agli altri trasferimenti derivanti dalle disposizioni richiamate alla tabella B, allegata alla legge n. 549 del 1995, in quanto il finanziamento delle funzioni trasferite alla competenza regionale è rimasto assicurato dal complesso di risorse derivanti dall'accisa sulla benzina, attribuita alle medesime regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995 e dal Fondo perequativo, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

Infine, anche quest'ultimo Fondo è stato soppresso a decorrere dall'anno 1999, per effetto dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre le relative spettanze rientrano nella determinazione delle eccedenze IRAP, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, e quindi nella determinazione del Fondo di compensazione interregionale istituito nello stato di previsione di questo Ministero, ai sensi del comma 2 del citato articolo 42.

L'esame della legislazione, che ha, nel tempo, variamente regolato l'utilizzo da parte di questa amministrazione delle somme versate dall'INPS in conto contribuzione ex ONPI, comprese quelle derivanti dalla trattenuta di lire 20 posta a carico dei pensionati, evidenzia il progressivo venir meno della puntuale corrispondenza tra l'ammontare delle specifiche entrate, a tale riguardo affluite al bilancio dello Stato, ed il conseguente trasferimento in favore delle regioni. Tale situazione è dovuta all'instaurarsi di un diverso sistema di finanziamento delle regioni, non più basato su trasferimenti specifici e settoriali, il quale lascia alle

medesime una maggiore autonomia decisionale circa l'utilizzo delle risorse.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

gli articoli 649, 650 e 651 del decreto legislativo 297/1994 disciplinano normativamente le procedure per l'assegnazione di supplenze, presso gli istituti scolastici all'estero, in sostituzione di docenti assenti;

l'articolo 651 del predetto decreto legislativo stabilisce che le supplenze temporanee siano conferite al personale residente nel Paese, in possesso del titolo di studio prescritto secondo la normativa italiana, e nel caso in cui ciò non sia possibile oppure qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia le supplenze possono essere assegnate al personale non residente;

in particolare le procedure utilizzate per assumere tali docenti locali, presso istituti all'estero, avrebbero evidenziati una serie di irregolarità, con specifico riguardo ad un recente concorso bandito ad Asmara (Eritrea) per l'assunzione di un insegnante locale di Educazione Fisica nelle Scuole Secondarie (Licei Linguistici);

tale concorso si sarebbe svolto senza la presenza di alcun rappresentante dell'Ambasciata, e senza che venissero comunicati ufficialmente né la data né il luogo ove si sarebbero svolti i colloqui, in violazione della normativa in materia (decreto legislativo 297/1994, contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e contratto collettivo nazionale di lavoro 1999) che prescrive, invece, tassativamente l'affissione preventiva all'albo della scuola interessata;

nessuno dei partecipanti al predetto concorso, inoltre, era in possesso delle qualifiche necessarie previste dalla normativa vigente per le scuole italiane ed eritree (articolo 4 del decreto interministeriale 29 aprile 1997 e articolo 5 del decreto interministeriale 29 agosto 1997, n. 4232), con specifico riguardo alla conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, attestata da certificazione oppure da esame colloquio,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che l'assunzione di personale docente presso qualsiasi istituto di istruzione secondaria, anche se all'estero, deve comunque rispettare la normativa vigente in materia e considerato che nel caso specifico non esiste alcun decreto di sperimentazione che preveda normativamente attraverso bandi di concor-

so l'assunzione di insegnanti, presso istituti di Scuola Secondaria Superiore (Licei Linguistici).

(4-21107)

(8 novembre 2000)

RISPOSTA. – L'articolo 651 del decreto legislativo n. 297 del 1994, citato in premessa dall'onorevole interrogante, è stato sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 62 del 27 febbraio 1998, ove si prescrive che le supplenze temporanee debbano essere conferite al personale che, residente nel paese, sia in possesso del titolo di studio prescritto secondo la normativa italiana; nel caso in cui ciò non sia possibile, le stesse possono essere assegnate al personale non residente.

Giova anche rammentare che, nella definizione del contingente 1999-2000 relativo al personale docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, il Ministero degli affari esteri ha dovuto operare una redistribuzione delle cattedre sulla base di un duplice ordine di problemi.

Anzitutto si è dovuto prendere atto delle indicazioni della Commissione affari esteri del Senato con l'ordine del giorno del 2 dicembre 1998, collegato alla legge finanziaria 1999, volto al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, pur nella salvaguardia dei diritti dell'utenza, sono state soppresse alcune cattedre, tra cui, per entrare nel merito, quelle di educazione fisica negli istituti secondari superiori di Asmara.

In secondo luogo, nello stabilire le modalità di assegnazione delle cattedre di educazione fisica, prive – come detto – di docenti di ruolo provenienti dalla madrepatria, si è voluto tener conto delle esigenze della popolazione scolastica frequentante le scuole italiane all'estero ed ovviamente, nel caso in questione, degli alunni della scuola secondaria superiore di Asmara. L'istituto di Asmara segue infatti un innovativo progetto di sperimentazione, integrato con la realtà locale, a carattere multiculturale e plurilingue, finalizzato alla preparazione di giovani che aspirino ad un ruolo centrale nel proprio paese, come quadri della nuova società eritrea, impegnata nella faticosa conquista dell'autonomia economica, tecnologica, politica e culturale.

La suddetta sperimentazione educativa è regolata da decreti e da accordi culturali con i governi dei due paesi che, tra l'altro, prevedono l'inserimento graduale di docenti locali al fine di facilitare l'integrazione delle nostre istituzioni scolastiche nel tessuto culturale del paese e nello sviluppo socio – economico dell'Eritrea.

Sono state pertanto date istruzioni alle sedi interessate affinché espletassero le procedure concorsuali per l'assunzione di docenti contrattisti locali, specificando che eventuali spezzoni di orario (ore residue inferiori a 18 non costituenti cattedra) avrebbero dovuto essere affidati a supplenti individuati tra quelli inseriti nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente.

Sulla base della suddetta circolare, l'insegnamento di educazione fisica per 12 ore al liceo Marconi di Asmara è stato affidato a un docente regolarmente iscritto nelle graduatorie di sede. Per quanto riguarda la cattedra soppressa a partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono state espletate procedure concorsuali per individuare un docente locale con titoli validi per l'insegnamento di educazione fisica *in loco* o, in subordine, attribuendo l'insegnamento a un docente fornito di titolo di studio rilasciato da un istituto di educazione fisica. Poiché nessun candidato risultò vincitore, in ossequio alla sperimentazione sopra citata, il Ministero degli affari esteri ha dato disposizioni affinché si ripetesse la procedura concorsuale e, nel frattempo, si provvedesse a coprire il posto con docenti reperiti localmente e assunti con contratto locale, ai sensi dell'articolo 653 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il dirigente scolastico del liceo in parola ha pertanto nominato un docente locale, retribuito con i fondi della cassa scolastica, per garantire il servizio e, nel frattempo, si è attivato per istituire un nuovo bando di concorso relativo alla cattedra di educazione fisica.

Per quanto riguarda la regolarità delle procedure, la selezione è stata esperita nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in accordo anche con le organizzazioni sindacali locali e nella piena trasparenza degli atti, peraltro a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che:

la dottoressa Antonella Jacoboni, ricercatore universitario in servizio presso l'Università della Tuscia di Viterbo, ha chiesto, in data 23 agosto 1999, il trasferimento nell'Ateneo di Perugia, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

tale disposizione normativa stabilisce, tra l'altro, che il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio;

con nota n. 4891 del 26 novembre 1999 la Divisione II – Personale Docente- di Perugia, pur riconoscendo le esigenze alla base della richiesta in argomento, ha negato alla dottoressa Jacoboni il trasferimento, in quanto veniva comunicato che la Facoltà di Economia e di Agraria aveva già «approvato una programmazione triennale (1999-2001) nella quale nessun posto da ricercatore è stato previsto nei settori G02A, G02B, G02C»;

in particolare l'Amministrazione universitaria (rettorato) ha concepito il trasferimento della Jacoboni come un ordinario trasferimento di

personale docente finalizzato alle esigenze didattiche e scientifiche del settore interessato, trascurando che il trasferimento in questione non è legato a tale motivazione, ma bensì finalizzato all'assistenza di un familiare handicappato grave che ha in sé' un elevatissimo valore sociale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che la richiesta di trasferimento presentata da un «familiare lavoratore, con rapporto pubblico o privato, che assista con continuità un parente handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio», come previsto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, e considerato che vi deve essere una impossibilità oggettivamente accertata per lasciare insoddisfatto il diritto del lavoratore all'avvicinamento al parente handicappato (ad esempio per mancanza di sedi di lavoro più vicine).

(4-21126)

(8 novembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo parlamentare indicato in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare in ordine ad un provvedimento con il quale l'ufficio del personale dell'Università degli studi di Perugia ha negato alla dottoressa Antonella Jacoboni, ricercatore universitario, il trasferimento dall'ateneo della Tuscia richiesto ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n.104 del 1992, si precisa che questo Dicastero non può intervenire per annullare un provvedimento rettorale considerata l'autonomia di cui godono le università.

In particolare, in materia di trasferimenti, gli atenei, ai sensi della legge n. 210 del 1998, disciplinano con propri regolamenti le procedure per la copertura dei posti mediante trasferimento.

L'esercizio da parte del Ministero del controllo di legittimità e di merito sui regolamenti avviene prima dell'emanazione del decreto rettorale.

Per quanto riguarda invece la possibilità di applicare la legge n. 104 del 1992, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone portatrici di *handicap*, al personale docente universitario, il Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 12 ottobre 1994, si era espresso, già prima dell'entrata in vigore della legge n.210 del 1998, in senso negativo.

Ad avviso dell'organo consultivo gli articoli della legge n. 104 del 1992 non ricomprendono i professori universitari stante il modello organizzativo delle università, sia alla luce della loro autonomia, sia in considerazione della specifica disciplina del trasferimento dei professori.

Tale disciplina è infatti improntata a carattere di forte personalizzazione e risponde ad esigenze diverse da quelle relative al trasferimento

dei dipendenti pubblici da una sede all'altra della stessa amministrazione.

*Il Sottosegretario di stato per l'università  
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(1° febbraio 2001)

FIRRARELLO, GERMANÀ, MINARDO, CUSIMANO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con decreto dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Servizio per la programmazione negoziata, n. 2307, del 29 giugno 2000, è stata approvata la graduatoria di cui al punto 1.4 della delibera CIPE del 15 febbraio 2000 dal Gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 giugno 2000;

che da notizie di stampa sembrerebbe che con le risorse disponibili, quantificate complessivamente in 925 miliardi (425 a carico CIPE e 500 a carico POR agricoltura), potranno essere finanziati con certezza i primi dieci patti localizzati nel Mezzogiorno, per 406 miliardi a carico dello Stato;

considerato che la suddetta graduatoria comprende tra i primi dieci patti ben sei patti ubicati nel territorio della regione Puglia, per contributi complessivi a carico dello Stato di lire 301 miliardi, pari al 75 per cento delle risorse disponibili;

tenuto conto che il presidente del suddetto Gruppo tecnico è il dottor Paolo De Castro, già Ministro delle politiche agricole e forestali,

si chiede di sapere se risponda al vero che alcuni dei patti presentati nella regione Puglia siano stati istruiti da società che fanno diretto riferimento al dottor De Castro o a suoi parenti od affini e come si intenda intervenire nel caso che la notizia corrisponda a verità.

(4-19970)

(7 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il finanziamento dei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui al punto 1.4 della delibera CIPE n.14 del 15 febbraio 2000.

Al riguardo, si fa presente che gli stanziamenti per i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca, coperti con risorse CIPE, ammontano complessivamente a 500 miliardi, dei quali 425 destinati al Mezzogiorno e 75 destinati alle aree depresse del Centro-Nord. A questi si aggiungono ulteriori finanziamenti per il Mezzogiorno a carico dei Piani operativi regionali per l'agricoltura, i quali dipendono

dalle opzioni di ciascuna regione e dall'approvazione dei relativi regimi da parte della Comunità europea.

Si precisa che la graduatoria dei patti in questione è stata predisposta dagli uffici del Servizio della programmazione negoziata con decreto dirigenziale n. 2307 del 29 giugno 2000, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria condotta dalle società convenzionate.

La selezione delle società convenzionate ed abilitate all'istruttoria dei progetti inerenti i patti è avvenuta mediante l'espletamento di una gara pubblica, indetta con bando del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227, parte seconda, del 29 settembre 1997. Ciascun soggetto prescelto ha, poi, stipulato apposita convenzione con questa amministrazione, nella quale sono stati precisati i criteri tecnici ed economici che devono guidare l'attività istruttoria, ed i principi di correttezza, completezza ed idoneità degli elementi acquisiti, ai quali deve comunque ispirarsi tale attività.

Con nota del 22 aprile 2000 sono state, inoltre, impartite ai soggetti convenzionati, incaricati delle istruttorie dei citati patti, precise direttive, affinché sia assicurata uniformità nei criteri di valutazione dei diversi elementi del patto e siano curati determinati adempimenti, nel caso di coinvolgimento nell'istruttoria di soggetti esterni, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interesse.

Si precisa che il professor Paolo De Castro è stato nominato, per le sue doti di alta professionalità ed in qualità di docente associato di economia e politica agraria presso l'Università degli studi di Bologna, presidente del gruppo tecnico in data 22 giugno 2000, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per quanto attiene alle funzioni del citato gruppo tecnico, si fa presente che il medesimo non è competente a predisporre la graduatoria dei patti territoriali, ma ha il compito di verificare la congruità degli indici di efficacia espressi dai soggetti convenzionati che hanno seguito le istruttorie dei progetti, nonché a valutare la coerenza complessiva di ciascun patto (punto 3 del decreto dirigenziale del 29 giugno 2000).

Si soggiunge, infine, che la prima riunione del gruppo si è svolta nel mese di luglio scorso, vale a dire successivamente alla data di predisposizione della graduatoria dei patti in questione (29 giugno 2000).

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

---

FIRRARELLO, GERMANÀ, MINARDO, CUSIMANO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che con decreto dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Servizio per la programmazione negoziata, n. 2307 del 29 giugno 2000, è stata approvata la graduatoria di cui

al punto 1.4 della delibera CIPE del 15 febbraio 2000 dal Gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 giugno 2000;

tenuto conto che il presidente del suddetto Gruppo tecnico è il dottor Paolo De Castro, già Ministro delle politiche agricole e forestali, si chiede di sapere se non si ritenga politicamente inopportuno mantenere detto incarico in testa ad un ex Ministro.

(4-19971)

(7 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale viene chiesta una valutazione politica sulla nomina del professor Paolo De Castro, già Ministro delle politiche agricole e forestali, a presidente del gruppo tecnico incaricato di alcuni adempimenti connessi al finanziamento dei patti specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca, sulla base delle procedure stabilite dal CIPE.

Al riguardo, si fa presente che il professor Paolo De Castro, in quanto docente associato di economia e politica agraria presso l'Università degli studi di Bologna, e di alta professionalità, è stato designato a rivestire l'incarico di cui sopra con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 giugno 2000.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

GIARETTA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che in diverse occasioni l'interrogante ha ricevuto segnalazioni da cittadini italiani residenti all'estero, ed in particolare in paesi dell'America Latina, circa un'inadeguata solennità data dalle nostre ambasciate alle celebrazioni per la festività nazionale del 25 aprile, si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro e se non ritenga opportuno disporre gli opportuni indirizzi perché anche la festività nazionale del 25 aprile venga adeguatamente onorata nelle nostre ambasciate.

(4-21258)

(15 novembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione alla questione sollevata dal senatore interrogante, si fa presente che tutte le festività nazionali, tra cui anche quella del 25 aprile, vengono adeguatamente onorate dalle rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, che di norma promuovono iniziative *ad hoc* o partecipano a quelle promosse dalle associazioni italiane presenti nei rispettivi paesi di accoglimento.



Per citare qualche esempio, in occasione della festività nazionale del 25 aprile, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires ha istituito insieme all'Associazione nazionale partigiani italiani (ANPI) un apposito comitato celebrativo, che ha predisposto la deposizione di una corona di fiori per i caduti italiani, nonché un intervento del console generale rivolto ai rappresentanti della collettività italiana alla presenza delle autorità locali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

IULIANO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso che:

la dottoressa Enza Maria Ottoveggio ha partecipato alla selezione per l'attribuzione delle borse di studio per specializzazione in chirurgia vascolare presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per l'anno accademico 1999 – 2000 e che è risultata prima ed unica idonea dopo i due vincitori;

la regione Campania con atto deliberativo di giunta n. 925 del 15 febbraio 2000 prendeva atto dell'utilizzo della somma liquidata alla Seconda Università degli Studi di Napoli per borse di studio per medici specializzandi relativi all'anno accademico 1999 – 2000;

la giunta regionale della Campania con nota 0287/SP del 6 marzo 2000 diretta al Magnifico rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli stabiliva le dieci borse specialistiche cui assegnare ognuna delle dieci borse finanziate e che in detta nota era prevista l'assegnazione di una borsa di studio per la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

che il Magnifico rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli con nota dell'8 settembre 2000 riferiva che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto dell'11 luglio 2000 non aveva autorizzato la Seconda Università degli Studi di Napoli ad attivare la predetta borsa di studio in chirurgia vascolare;

tale decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lede i diritti della dottoressa Enza Maria Ottoveggio, ne delude le aspettative e non tiene in alcun conto una precisa volontà della regione Campania,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali criteri discrezionali il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica emana decreti palesemente in contrasto con la volontà dell'Ente territoriale finanziatore;

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non intenda intervenire con urgenza per soddisfare le legittime aspettative della dottoressa Enza Maria Ottoveggio.

(4-20475)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – Questo Ministero, con nota n. 294/22-SP del 1° febbraio 2000, ha richiesto alle università di voler comunicare entro il 25 febbraio 2000 le richieste di attivazione di posti aggiuntivi finanziati con risorse comunque acquisite dalle università stesse.

Nella nota predetta era specificato che tale autorizzazione era subordinata all'accertamento del rispetto del fabbisogno programmato per ogni tipologia di specializzazione.

Le richieste pervenute da parte degli atenei sono state così numerose da non poter essere soddisfatte in quanto superiori per varie tipologie di specializzazione ai contingenti fissati nella programmazione triennale 1999-2000 di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1998. Per soddisfare comunque tali richieste è stato concordato con il Ministero della sanità l'ampliamento dei contingenti di programmazione.

Tale rideterminazione si è avuta con decreto interministeriale 26 giugno 2000.

La Seconda Università degli studi di Napoli ha inoltrato allo scrivente la richiesta di autorizzazione per l'attivazione di ulteriori 10 posti aggiuntivi finanziati dalla regione, tra cui quello riferito alla scuola di chirurgia vascolare, soltanto in data 30 maggio 2000 con nota n. 285 inviata via fax, quando ormai le procedure per l'approvazione del suddetto decreto interministeriale erano state avviate e, conseguentemente, non era stato possibile inserire le richieste tardive nella rideterminazione del tetto del fabbisogno di specialisti per tipologia di specializzazione.

A seguito del predetto provvedimento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha emanato il decreto ministeriale 11 luglio 2000 con il quale sono stati assegnati i posti aggiuntivi e soprannumerari per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1999-2000.

Di conseguenza, con il citato decreto è stato possibile autorizzare i posti aggiuntivi già finanziati dalla regione per le tipologie di specializzazione per le quali non era stato raggiunto il fabbisogno di programmazione, mentre per le tipologie per le quali questo era stato raggiunto non è stato possibile.

In data 17 luglio 2000 la regione Sicilia ha trasmesso la deliberazione n. 186 del 5 luglio 2000, con cui si stanziavano 178 borse per le specializzazioni mediche da finanziare su fondi regionali insieme con la relativa tabella di ripartizione per ateneo e per tipologia.

Dall'esame di tabella si è riscontrato che la stessa non corrispondeva alle richieste effettuate dagli atenei. Infatti risultava che nel decreto ministeriale 11 luglio 2000 non sono state assegnate 15 borse relative a

tipologie indicate dalla delibera della regione Sicilia, mentre sono state assegnate, sulla base delle comunicazioni delle università interessate, 49 borse non richieste né finanziate dalla Regione.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale 16 ottobre 2000 ha quindi proceduto a rideterminare i posti aggiuntivi finanziati da enti locali, recuperando posti nel fabbisogno programmato che hanno permesso l'assegnazione, soltanto per alcune tipologie di specializzazione, di posti a finanziamento regionale richiesti tardivamente dalle università.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università  
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(1° febbraio 2001)

---

MANFROI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'interrogante riceve la seguente lettera di insegnanti operanti all'estero:

«Scrivono alcuni insegnanti assunti *in loco* dai "CoAscit" del Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna e Svizzera.

Bruxelles, Settembre 2000

Ai Parlamentari italiani

Al signor Ministro degli Esteri Dr. Dini

Ministero Affari Esteri Piazzale Farnesina Roma

Al Ministro Ple. Dr. Gianfranco Facco Bonetti

Dirett. Gen. D.G.P.P. - MAE - Roma

Oggetto: Insegnanti MAE ed insegnanti dipendenti dagli Enti Gestori per i corsi di lingua e cultura italiana. Interpellanza 2-02555 presentata alla Camera dei deputati contro di noi.

Illustrissimi Parlamentari, Ill.mi Signori Ministri,

coscienti di quanto sia difficile che la nostra lettera arrivi sul Vostro tavolo, tentiamo ugualmente di fare sentire la nostra voce su alcune informazioni che alcuni sindacati ed alcuni gruppi corporativi di insegnanti MAE, sostenuti da alcuni parlamentari (ne è un esempio la interpellanza 2-02555 presentata alla Camera dei deputati di fatto contro di noi che, a parità di prestazioni, lavoro, impegno e conoscenza della lingua francese o fiamminga costiamo un terzo alla amministrazione statale), stanno diffondendo.

Chi siamo? Siamo insegnanti assunti *in loco* da un ente gestore per insegnare nei corsi di lingua per figli e congiunti di lavoratori italiani. Fruiamo di un salario di circa 50.000-80.000 lire orarie (elementari o medie a seconda dei Paesi) comprensive di rimborso spese viaggio, per raggiungere le varie sedi dei corsi, di tredicesima, di liquidazione, di quota ferie e quota parte delle assicurazioni obbligatorie a carico nostro ed a carico dell'ente gestore.

I conti sono presto fatti: un insegnante elementare assunto *in loco* che lavori per circa 38 settimane l'anno e per 22 ore settimanali, costa allo Stato italiano (attraverso il CoAscit, cioè l'ente gestore dei corsi di lingua italiana) lire 57.000.000 veramente ed assolutamente onnicomprensive di tutto, compresa la parte a carico dell'ente.

Noi non abbiamo la assicurazione malattia a carico dello Stato, ma, dove non gratuita, la paghiamo noi.

Una docente MAE costa almeno ben più del doppio. Si faccia l'esempio di una docente MAE con due figli a carico: sono sempre a carico i figli delle insegnanti MAE in quanto il coniuge, anche se lavora qui in Belgio o in genere all'estero, rinuncia agli assegni familiari *in loco* al fine di permettere alla moglie insegnante MAE, dichiarandosi capo-famiglia, di fruire della maggiorazione di assegno di sede per i figli (10%). I calcoli sono semplici:

1. Circa lire 7.000.000 al mese per 12 mesi (assegno di sede con maggiorazione per i figli), cioè circa 84.000.000 lire annue di assegno di sede (pagato in valuta locale);
2. circa 20 milioni annui di stipendio metropolitano;
3. circa altri 20-25 milioni l'anno (cifra approssimativa e stimata) per le future pensioni italiane;
4. circa 5 milioni l'anno per assicurazione malattia (per sè e per i figli), là dove obbligatoria;
5. circa una media di un milione l'anno per rimborso viaggi in Italia ogni biennio (per sè e per 2 figli);
6. circa 3-4 milioni l'anno per spese "una tantum" calcolate ogni sette anni (circa 20 milioni) nel settennio di servizio o futuro quinquennio (doppio trasloco, trasferimento, indennità di prima sistemazione);
7. fra un milione e mezzo e due all'anno per accantonamento futura liquidazione di fine rapporto; totale: circa 135 milioni l'anno (calcoli matematici e realistici).

Quanti sono i docenti MAE nel mondo? Forse 1.400. Ammettendo che circa 1.000 possano essere facilmente e gradualmente sostituiti da noi docenti assunti *in loco*, ben incardinati qui, conoscitori della lingua locale, ecco il calcolo: 80 milioni di lire l'anno moltiplicato 1.000 si ottiene un risparmio per l'erario di oltre 80 miliardi netti ogni anno, quasi mille miliardi in un decennio.

Se si tratta di docenti medi, oppure di docenti senza carico di famiglia, sostanzialmente il risparmio per l'erario resta ancora più alto.

Il tutto a parità di servizio, a parità di ore di insegnamento, di efficienza e di prestazioni.

Noi non chiediamo che i docenti MAE vengano rimpatriati, siamo con loro solidali: che rimangano e possano concludere il loro settennio o futuro quinquennio: chiediamo però che si smetta di dire che noi costiamo quasi quanto loro e chiediamo che, una volta terminato il loro periodo naturale di servizio all'estero, senza danneggiare nessuno e senza ledere gli interessi ed i diritti acquisiti, vengano via via sostituiti da noi, con la dovuta gradualità e misura.

Viceversa l'interpellanza 2-02555, ad esempio, vuole eternizzare la loro presenza; in media sono tutti qui da venti anni, parecchi da più, anche se qualcuno (pochi assai) solamente da sette anni scolastici: addirittura il fatto che siano qui da venti anni in media viene citato come meritevole di eternizzazione, anzichè di giusta, doverosa opportuna rotazione. Figli o famiglia: li abbiano anche noi!

Una liquidazione della loro permanenza, proprio così come opportunamente e giustamente previsto dall'attuale legislatura (art. 9, legge 147 del 2000), permetterebbe allo Stato italiano un risparmio, a regime, di 80 miliardi l'anno pur garantendo efficienza e funzionalità alle scuole ed ai corsi di italiano. Ed a noi, che conosciamo la lingua e la realtà locale, un lavoro.

Una legge finalmente mette ordine e subito scatta la reazione corporativa e trova eco in Parlamento! Incredibile!

I conti possono essere facilmente calcolati dal reparto contabile del Ministero degli Affari Esteri.

A fine anno scolastico 2000-2001 saranno restituiti ai ruoli metropolitani alcune dozzine di docenti.

Chiediamo che al loro posto non vengano inviati nuovi docenti MAE (la cosa non dovrebbe creare conflitti di sorta essendo le graduatorie relative a più di un'area linguistica esaurite). Chiediamo che il MAE, anzichè spendere parecchi miliardi, invii un terzo della somma agli enti gestori Co.asc.it, somma necessaria, sufficiente ed indispensabile, con un risparmio effettivo di parecchi centinaia di miliardi e con un aumento di efficienza, puntualità e funzionalità del servizio che certo Consoli e Presidi possono attestare ed attestano le periodiche relazioni,  
distintamente salutiamo

Per un gruppo di insegnanti e professoressa impegnate: seguono su foglio aggiunto varie firme. (L'elenco delle firme, in originale, è stato inviato ad altre istanze)»;

l'interrogante chiede di sapere quali risposte intenda dare il Ministro in indirizzo alle questioni in essa sollevate.

(4-20637)

(4 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Gli insegnanti cui fa riferimento il senatore interrogante sono italiani residenti all'estero reclutati ed amministrati da enti, associazioni, comitati che gestiscono corsi di lingua e cultura italiana.

Come è noto, il Ministero degli esteri, ai sensi dell'articolo 625 e dell'articolo 638 del decreto legislativo n. 297 del 1994, promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti emigrati, inviando fra l'altro docenti di ruolo che abbiano superato apposite selezioni predisposte da questa amministrazione di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Nello stesso tempo il Ministero degli affari esteri – per il tramite della Direzione generale degli italiani all'estero e le politiche

migratorie – concede contributi in denaro, libri, materiale didattico ad enti privati in grado di integrare in modo idoneo l'azione del Governo in materia educativa.

La Direzione generale per la promozione e la cooperazione e culturale ha il compito di reclutare e di amministrare il personale dirigenziale, docente e non docente di ruolo a cui, oltre al regolare stipendio decurtato dell'IIS (indennità integrativa speciale), ai sensi dell'articolo 658 del citato decreto legislativo, compete uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. È per tale ragione che si differenzia di molto il trattamento economico dei docenti di ruolo provenienti dalle sedi metropolitane rispetto a quello degli insegnanti assunti in loco.

Le richieste di questi ultimi si sostanziano in una graduale sostituzione di docenti di ruolo, reclutati attraverso una selezione curata dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, con docenti residenti all'estero, giustificata dagli stessi dalla possibile riduzione degli stanziamenti previsti in bilancio per la retribuzione dei predetti docenti di ruolo. Nello stesso tempo i docenti locali riconoscono che la legge n. 147 del 2000 varata di recente dal Parlamento tende a regolare la permanenza all'estero del personale scolastico di ruolo, favorendo un maggiore ricambio rispetto al passato.

Va innanzitutto rilevato che la decisione di sostituire personale di ruolo con personale non di ruolo residente all'estero e gestito da privati non è di competenza del Ministero degli affari esteri, in quanto può essere presa soltanto attraverso modifiche di legge.

Si sottolinea, peraltro, che da tempo questo Dicastero, sollecitato anche dal Parlamento, è impegnato a rendere sempre più funzionale e meno onerosa la propria attività di promozione della lingua e cultura italiana all'estero, sia attraverso riduzioni mirate del contingente, sia applicando la citata legge n. 147 del 2000.

Da una parte, infatti, sono stati soppressi molti dei corsi che, non integrati nel *curriculum* scolastico locale, rischiavano di essere poco utili per gli stessi alunni, dall'altra non sono stati nominati nell'anno scolastico in corso i docenti che abbiano superato i sette anni di servizio all'estero.

Risulta infine che – a fronte della riduzione complessiva del contingente, passato dal 1993 ad oggi da circa 2.000 a 1.253 unità – siano stati incrementati gli stanziamenti a favore degli enti gestori locali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

MANFROI. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che al signor Nilo Soppelsa, cittadino italiano residente in Cencenighe (Belluno), ma da decenni domiciliato per ragioni di lavoro in Ger-

mania, è stato revocato il permesso di soggiorno in tale paese, con la motivazione che, essendo risultato invalido ed essendo in attesa di pensione, risulta momentaneamente privo di reddito;

che le autorità della Repubblica federale tedesca hanno dato corso, negli ultimi tempi, a numerosi interventi di espulsione di cittadini di altri paesi della Unione europea, attuati mediante il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e motivati dalla giustificazione che detti cittadini risultavano privi di mezzi di sostentamento;

che la mancanza di mezzi di sostentamento è dovuta in molti casi al fatto che questi lavoratori, avendo cessato di lavorare per raggiunti limiti di età o per sopraggiunte cause invalidanti, sono in attesa della definizione della loro domanda di pensione da parte degli enti previdenziali tedeschi;

che l'istituto del permesso di soggiorno è in evidente contrasto con la normativa prevista dagli accordi di Schengen che consente a tutti i cittadini dell'Unione europea la libera circolazione nel territorio dell'Unione;

che comunque le giustificazioni adottate dalle autorità tedesche nell'adozione di tali provvedimenti sono inconsistenti in quanto la temporanea assenza di reddito è da addebitarsi al mancato riconoscimento e corresponsione del diritto pensionistico maturato, da parte degli organismi del paese ospitante,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia assunto o intenda assumere nei confronti del governo della Repubblica federale tedesca e della Commissione europea per indurre la Germania al puntuale rispetto degli accordi di Schengen e dei diritti dei lavoratori comunitari operanti in quel paese.

(4-21074)

(7 novembre 2000)

RISPOSTA. – La libera circolazione delle persone costituisce uno dei diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario. L'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato sulla Comunità europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Questi ultimi possono imporre restrizioni ma solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica e secondo i termini e le condizioni stabiliti da un'apposita direttiva del Consiglio (direttiva n. 64/221/CEE del 25 febbraio 1964). Poiché i motivi che legittimano i provvedimenti restrittivi degli Stati membri configurano deroghe alle libertà fondamentali sancite dal Trattato, essi vanno interpretati in senso restrittivo.

La lettura della direttiva (datata 1964) deve avvenire alla luce dell'evoluzione istituzionale e giurisprudenziale comunitaria, riconducibile all'introduzione del concetto di cittadinanza dell'Unione nel Trattato sulla Comunità europea (articolo 17) e alle relative sentenze della Corte di giustizia (l'applicazione della direttiva ha dato luogo a una serie cre-

scente di denunce). Nel luglio 1999 tali motivi hanno indotto la Commissione ad elaborare una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo per indicare le possibili soluzioni ai problemi insorti nell'applicazione della direttiva stessa.

Inoltre, a seguito delle segnalazioni pervenute dall'ambasciata a Berlino e dalla rete consolare in Germania, anche la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea aveva svolto un'azione di sollecitazione presso la Commissione, al fine di giungere rapidamente all'avvio di una procedura di infrazione.

La presentazione di numerosi ricorsi avverso provvedimenti restrittivi adottati dalla Germania nei confronti di cittadini di altri Stati membri, in particolare italiani, ai quali venivano opposte insoddisfacenti risposte da parte tedesca, ha infine indotto la Commissione ad avviare una procedura di infrazione. Il collegio dei commissari ha quindi approvato il parere motivato, poi trasmesso alle autorità tedesche per le loro controdeduzioni. Le contestazioni rivolte alla Germania da parte della Commissione sono incentrate sia sulla legge nazionale tedesca sia sui comportamenti tenuti dai Laender (sono interessati maggiormente Baviera e Baden-Wuerttemberg), e riguardano l'incompatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni di legge e pratiche amministrative tedesche concernenti l'espulsione dalla Germania di cittadini comunitari, in maggior parte di nazionalità italiana.

A margine del Consiglio informale dei Ministri della giustizia e dell'interno dell'Unione europea, tenutosi a Marsiglia il 28-29 luglio 2000, Italia, Germania, Francia e Spagna hanno firmato una dichiarazione con l'obiettivo di giungere all'eliminazione, su base di reciprocità, dei permessi di soggiorno per i propri cittadini che risiedono sul territorio di una delle parti contraenti. Gli altri Stati membri dell'Unione europea sono stati invitati ad aderire all'iniziativa e su tale tema si è registrata una convergenza di vedute tra Italia e Germania nel corso dell'ultimo vertice italo-tedesco del 21-22 settembre scorso.

Nell'ambito dei rapporti bilaterali si segnala la recente istituzione, a livello federale e regionale, di «gruppi di monitoraggio» composti dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane e dalle competenti autorità locali, che dovranno verificare l'effettiva compatibilità delle misure di espulsione con le norme sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.

È stato sollevato il caso particolare del Baden Wurtemberg, Stato responsabile della maggior parte delle espulsioni, con il Ministro dell'interno Schauble nel corso della visita dello scrivente a Stoccarda il 15-17 giugno scorsi ed i gruppo di lavoro formatosi a seguito delle determinazioni prese quell'occasione si è riunito già due volte, il 19 luglio ed il 20 ottobre scorsi. In occasione di tale ultima riunione le autorità tedesche hanno prospettato un'imminente revisione a livello federale della normativa sugli stranieri nel senso di una maggiore aderenza allo spirito europeo.



Da quanto esposto appare chiaro l'impegno del Ministero degli affari esteri, sia nei rapporti bilaterali che in sede europea, per la risoluzione della questione e la decisa determinazione a percorrere ogni strada possibile per superare definitivamente le attuali difficoltà.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nella giornata conclusiva degli Europei di calcio, disputatasi il 2 luglio 2000 a Rotterdam, prima dell'incontro Italia-Francia, è accaduto un grave episodio che ha visto coinvolti giornalisti e cameramen italiani della RAI;

che il comportamento della polizia olandese è stato violento contro gli stessi giornalisti, in quanto questi stavano effettuando le riprese di una scena verificatasi all'ingresso dello stadio di Feyenoord, dove i poliziotti stessi trascinarono per le braccia 140 disabili per raggiungere il posto loro assegnato per vedere la partita;

che questa grave mancanza di organizzazione nei confronti dei disabili ha indotto i nostri giornalisti ad effettuare le riprese, per diritto di cronaca, che non essendo gradite dalla polizia olandese hanno comportato la dura repressione;

che, a seguito di tutto ciò, alcuni giornalisti sono stati arrestati e dell'episodio sono stati informati la Federcalcio, la Uefa e la nostra Ambasciata Italiana,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri non ritengano opportuno un'immediato intervento per accertare la dinamica dei fatti accaduti e per evitare che in altre manifestazioni sportive si possano verificare fatti simili comunque gravi e lesivi della dignità dei giornalisti e soprattutto dei portatori di *handicap*.

(4-19962)

(6 luglio 2000)

RISPOSTA. – Non appena avuta notizia dei gravi incidenti occorsi nello stadio di Rotterdam, che hanno visto coinvolti un gruppo di disabili, giornalisti e operatori televisivi italiani, il Ministero degli affari esteri si è immediatamente attivato per assistere prontamente gli interessati e per fare piena luce sugli avvenimenti.

L'ambasciata d'Italia a L'Aja è subito intervenuta presso il commissariato di polizia ed ha preso contatto con il giudice incaricato delle indagini, avviate sulla base di una denuncia della polizia, ottenendo che il giudice ascoltasse quali testimoni dell'inchiesta diverse persone e che

fossero acquisiti, come documenti di prova, alcuni filmati sugli incidenti.

In stretta collaborazione con la RAI, l'ambasciatore, intervenuto personalmente, ha potuto ottenere che i fermati fossero liberati.

La gravità del comportamento dei servizi d'ordine e delle forze di polizia olandesi, documentata anche da referti medici, è apparsa subito evidente ed ha formato oggetto di un immediato passo di protesta attraverso l'ambasciatore d'Italia a L'Aja.

Nella giornata di lunedì 3 luglio l'ambasciatore dei Paesi Bassi a Roma è stato convocato alla Farnesina dal Segretario generale, che ha nuovamente espresso lo sconcerto del Governo italiano per gli inammissibili disagi ai quali erano stati sottoposti i disabili e per le violenze esercitate dai tutori dell'ordine olandesi nei confronti di giornalisti e operatori italiani. Egli ha inoltre manifestato sorpresa per il fatto che i componenti della *troupe* giornalistica italiana fossero stati trattenuti al commissariato per oltre otto ore nonostante l'intervento dell'ambasciatore d'Italia e del presidente della RAI, i quali sono stati inoltre oggetto di un trattamento irrispettoso da parte della polizia olandese.

Il Segretario generale ha infine espresso all'ambasciatore dei Paesi Bassi la viva attesa del Governo italiano per un rapido accertamento di tutte le responsabilità per i comportamenti tenuti dalla polizia di Rotterdam, che configuravano una grave violazione della libertà di informazione oltre all'inammissibile ricorso a metodi brutali, aggiungendo che oltre all'esauritiva spiegazione dell'accaduto il Governo italiano si attendeva delle scuse ufficiali.

Tale richiesta di scuse formali è stata reiterata dall'ambasciatore d'Italia a L'Aja al Segretario generale del Ministero degli affari esteri olandese nel pomeriggio dello stesso lunedì 3 luglio. Il Segretario generale olandese ha preso atto della richiesta di scuse formali e si è riservato di fornire una risposta su questo punto dopo che l'inchiesta si fosse conclusa. Egli ha espresso il più profondo rincrescimento del Ministro degli affari esteri e dell'intero Governo olandese per l'accaduto.

Per parte sua, il Presidente del Consiglio dei ministri ha avuto martedì 4 luglio una conversazione telefonica con il Primo Ministro olandese, cui ha sollecitato la manifestazione di una netta presa di posizione del Governo dell'Aja sull'accaduto. Nella stessa serata, nel corso di una trasmissione televisiva, il Primo Ministro Kok ha annunciato l'apertura immediata di un'inchiesta e l'intenzione del suo Governo di trarre dalle conclusioni di quest'ultima tutte le conseguenze che dovessero discendere.

Una prima inchiesta di carattere amministrativo del Governo olandese ha preso le forme di un rapporto dei Ministri dell'interno e della giustizia al Parlamento dell'Aja, che ne aveva fatto immediata richiesta. Tale rapporto, consegnato all'ambasciata d'Italia il 13 luglio scorso, ha raggiunto delle conclusioni che il Governo italiano trova solo parzialmente soddisfacenti. Non si ritiene condivisibile la generale assoluzione degli addetti alla sicurezza e delle forze dell'ordine: essa infatti risponde

ad un'analisi dei fatti che non tiene conto di taluni aspetti evidenziati da parte nostra fin dai primi contatti con le autorità olandesi. A giudizio del Governo italiano l'operato della *troupe* italiana rappresentava l'esercizio di un diritto-dovere di informazione che da ogni parte va rispettato e tutelato.

Su istruzioni del Ministero degli affari esteri, l'ambasciata d'Italia a L'Aja ha richiesto alle autorità olandesi la restituzione dei filmati sequestrati nell'ambito del procedimento giudiziario inizialmente aperto contro i giornalisti e che il giudice istruttore ha ora riconosciuto di dover archiviare. Le autorità olandesi si sono impegnate alla loro restituzione.

D'altro canto, con l'assistenza dell'ambasciata, i giornalisti italiani coinvolti nell'incidente hanno dato incarico a propri legali di procedere contro i servizi d'ordine e le forze di polizia olandesi per il trattamento subito.

Va registrato un primo sviluppo sul fronte giudiziario con la richiesta da parte del pubblico ministero all'Avvocatura dello Stato di riaprire le indagini sul comportamento dei sorveglianti e delle forze di polizia che consentirà di acquisire i testimoni per parte italiana, che come è noto non sono stati mai sentiti (ad eccezione dei giornalisti arrestati, interrogati una sola volta con l'aiuto di un interprete che, a loro avviso, mal si esprimeva nella lingua italiana), nonché di accertare l'eventuale mancato rispetto delle libertà di stampa e di parola.

L'ambasciatore d'Italia in Olanda, in un recente colloquio con il Segretario generale del Ministero degli affari esteri olandese, ha insistito affinché da parte olandese si compiesse un gesto formale per chiudere l'increscioso episodio e non ha mancato di fare presente, e di sottolineare, come lo stesso non sia stato affatto dimenticato in Italia dove continua a sollevare discussioni e proteste contro la polizia olandese, sia da parte dei giornalisti che dei disabili coinvolti nella vicenda.

Infine, sollecitata dall'ambasciata italiana a L'Aja, l'Associazione olandese Gehandicaptten Raad, che sull'argomento aveva emanato un comunicato quattro giorni dopo gli incidenti, ha informato di avere solo recentemente ricevuto dal Sottosegretario per la sanità e lo sport, al quale si era rivolta per ottenere chiarimenti sul trattamento riservato dalla polizia ai disabili italiani, assicurazione che verrà dato riscontro alla sua richiesta nel prossimo futuro.

Il Governo italiano confida nella giustizia olandese perché sia fatta piena luce sull'accaduto e siano individuate e sanzionate le responsabilità di modo che incidenti come quello occorso a Rotterdam, lesivi della libertà dei giornalisti, del diritto di cronaca e della dignità dei portatori di *handicap*, non abbiano più a ripetersi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

NOVI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a parere dell'interrogante il TG1 è ormai ridotto a cassa di risonanza della corrente di maggioranza del PCI-PDS-DS e della coalizione di Governo;

che in due giorni si sono verificati tre episodi di gravissima disinformazione;

considerato:

che lunedì 5 giugno 2000 il *premier* russo Putin incontrava il Papa e nei titoli di testa del TG1 si diceva che Putin aveva invitato Sua Santità a visitare la Russia e che tale notizia era falsa;

che lunedì 5 giugno nella direzione dei DS si verificava una drammatica spaccatura: la sinistra del PCI-PDS-DS usciva dalla segreteria in aperto contrasto con il segretario Veltroni e il TG1 è stato l'unico telegiornale della RAI a non dare voce all'opposizione interna dei DS, a cui sono stati riservati spazi sugli altri organi di informazione sia televisiva che della carta stampata;

che venerdì 9 giugno i presidenti delle regioni del Nord, tutti del Polo, si accordavano per ridistribuire tra loro i finanziamenti europei, una notizia scomoda per il regime delle sinistre, e pertanto nella edizione delle ore 20 il TG1 non dedicava nemmeno una battuta alla notizia;

che in compenso si tacciono completamente gli attriti interni alla maggioranza sulla *premiership*,

l'interrogante chiede di sapere se nel contratto di servizio con la concessionaria RAI siano previste queste «isole» di sistematica disinformazione.

(4-19672)

(15 giugno 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, com'è noto, la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto il contenuto programmatico delle trasmissioni radiotelevisive alla sfera di competenza dell'autorità governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi vigilando sul loro contenuto e sulla loro osservanza.

Quanto detto risulta chiaramente espresso dall'articolo 4 della suddetta legge che richiama l'articolo 1 in cui sono enunciati i principi di indipendenza, obiettività e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo.

Per quanto concerne il caso sollevato nell'interrogazione parlamentare in esame, la RAI – opportunamente interessata – ha riferito che la notizia dell'incontro del Papa con il *premier* russo Putin del 5 giugno 2000 è stata diffusa nell'edizione del TG1 delle ore 20,00 riportando quello che fonti vaticane avevano riferito in quel momento. La notizia è stata poi puntualizzata nelle edizioni successive e il giorno dopo sulla base di ulteriori informazioni.

In merito alle vicende riguardanti il partito dei Democratici di Sinistra, ed in particolare alla «spaccatura» verificatasi nella direzione dei DS, la RAI ha riferito che di essa è stata data notizia in quasi tutte le edizioni dei telegiornali del 5 giugno 2000.

Riguardo, infine, all'accordo fra i presidenti delle regioni del Nord per ridistribuire tra le medesime istituzioni regionali i finanziamenti europei ad esse spettanti, la RAI ha precisato che la prima rete ne ha dato informazione in edizioni diverse da quella del notiziario delle ore 20 insieme alle relative opinioni sia dei partiti del centrodestra che del centrosinistra.

*Il Ministro delle comunicazioni*

CARDINALE

(6 febbraio 2001)

---

PACE, CURTO, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Comitato pensioni privilegiate ordinarie, addetto ad esaminare le pensioni di invalidità dei dipendenti pubblici feriti sul lavoro o dei parenti dei caduti sul lavoro, è rimasto senza impiegati;

che tale situazione si deve alla riforma della pubblica amministrazione la quale ha previsto che il Comitato in questione, fino ad oggi alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, fosse accorpato al Ministero del tesoro, concedendo al personale il diritto di opzione;

che il passaggio al Ministero del tesoro avrebbe di fatto comportato, per il personale del Comitato, una riduzione dello stipendio, con la conseguente decisione, quindi, di optare per il mantenimento alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, accettando il trasferimento in un altro ufficio;

che negli uffici del Comitato sono rimaste soltanto due persone, mentre le domande di pensione, riguardanti perlopiù militari e agenti di polizia feriti, nonché le vedove di chi ha perso la vita in servizio, continuano ad arrivare al ritmo di più di cento pratiche al giorno,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la pratica n. 35189/99, pervenuta al Comitato in data 16 dicembre 1999 ed il cui titolare è un dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia stata esaminata in soli quattro giorni ed il quinto giorno sia stata rinviata, come d'ufficio, all'amministrazione di appartenenza, a differenza di tutte le altre domande per il cui esame occorrono, invece, tempi molto lunghi;

quali provvedimenti si intenda adottare per trovare una soluzione che salvaguardi i diritti dei dipendenti, il funzionamento del servizio erogato dal Comitato, presso il quale affluiscono circa 40.000 pratiche

ogni anno, nonché il soddisfacimento delle domande di pensione da parte degli interessati.

(4-18511)

(8 marzo 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attività del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999, recante la disciplina sul riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato emanato, in data 3 gennaio 2000, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle strutture e delle risorse della segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, da trasferire presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Infatti, in base a quanto stabilito dal citato articolo, le amministrazioni destinatarie dei nuovi compiti ne assumono l'esercizio a decorrere dall'individuazione delle risorse da trasferire, che va effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si fa, tuttavia, presente che l'effettivo trasferimento presso questa amministrazione dell'ufficio di segreteria del Comitato è avvenuto soltanto dal 1° ottobre 2000, in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione è stato registrato dagli organi di controllo in data 20 luglio 2000; si è, quindi, potuto assegnare personale alla struttura solo a partire dal 1° ottobre.

Con riferimento all'attività del Comitato precedente al trasferimento, giova precisare, sulla base delle informazioni fornite dalla segreteria, che, nel 1999, sono state evase oltre 41.000 pratiche, sebbene dal 1° gennaio 2000, in vista dell'accorpamento di tale organo con questo Ministero ed a seguito dell'opzione di gran parte dei dipendenti per i ruoli della Presidenza del Consiglio, si sia creata una consistente riduzione degli impiegati addetti ed una temporanea stasi nelle attività.

La segreteria ha comunque precisato che, per prassi consolidata, il Comitato ha sempre dimostrato un particolare riguardo per le situazioni meritevoli di attenzione sotto il profilo delle condizioni di salute, sociali ed economiche dei soggetti interessati; conseguentemente, ha ritenuto di dover dare la precedenza, nella trattazione delle politiche, ai casi riguardanti vedove, orfani, vittime del dovere, grandi invalidi, soggetti ultrasettantenni, nonché ai casi di gravi patologie o documentate condizioni di disagio economico.

Questo generale criterio è stato costantemente adottato anche prima dell'informatizzazione del procedimento, che ha, comunque, consentito una drastica riduzione dei tempi medi di trattazione di tutte le pratiche ed, in particolare, di quelle riguardanti le categorie sopra indicate, semplificando la stesura dei pareri espressi, la loro firma e la restituzione dei fascicoli alle amministrazioni di appartenenza.

In merito, infine, alla pratica relativa ad un dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si precisa che il soggetto in questione era meritevole di precedenza secondo i citati criteri e che la trattazione informatica ha consentito l'ulteriore riduzione dei tempi di esame e di espressione del parere, nonchè la sollecita restituzione del fascicolo all'amministrazione competente.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

---

PEDRIZZI, SERVELLO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che le scuole italiane all'estero, oltre alla finalità esclusiva dell'istruzione, rappresentano uno strumento di integrazione, di promozione e di politica culturale;

che le funzioni di una scuola operante fuori dal territorio nazionale spesso si integrano con altre iniziative o attività o istituzioni, come quelle dei lettori o quelle degli stessi istituti di cultura;

che la nostra penetrazione culturale si realizza in parte attraverso il funzionamento di scuole italiane vere e, in parte, favorendo la diffusione della lingua e della cultura italiana in istituzioni scolastiche non italiane, bensì internazionali o del tutto straniere (per esempio le sezioni funzionanti nei licei internazionali o i programmi bilingue attivati in molti licei dell'Europa orientale);

che detta diffusione è stata realizzata con costi minimi attraverso il lavoro delle nostre rappresentanze, che esplorando ogni nuova opportunità hanno consentito al Ministero degli affari esteri il coordinamento della materia scolastica e una razionale utilizzazione delle risorse disponibili;

che il settore delle relazioni culturali, in questo modo, ha evitato eccessi di frammentazione prevenendo fenomeni di dispersione ed episodicità;

considerato:

che il Ministero degli affari esteri, al momento del suo riordino, ha preso atto che la promozione e cooperazione culturale non potessero che rimanere affidate a una sola Direzione generale di tipo tematico;

che nel quadro dei decentramenti descritto dalla legge n. 59 del 1997 («Bassanini I») l'autonomia avviata dal Ministero della pubblica istruzione è finalizzata a consentire alle scuole di adeguare più rapidamente ed efficacemente i loro progetti alle realtà locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999);

che per l'istruzione italiana all'estero sarebbe più opportuno che fosse il Ministero degli affari esteri ad interpretare correttamente le esigenze locali, proprio attraverso lo strumento istituzionale delle relazioni

diplomatiche, usando un criterio di valutazione delle scuole italiane all'estero differente da quello utilizzato in Italia per gli istituti scolastici italiani;

preso atto:

che in materia di scuole italiane all'estero, attualmente il Ministero della pubblica istruzione cogestisce con il Ministero degli affari esteri molte problematiche decisive: ad esempio ciascun indirizzo promosso o assunto dal Ministero della pubblica istruzione destinato alle scuole italiane è trasferito anche a quelle estere sia pure, a volte, con pochi adattamenti;

che le commissioni giudicatrici del personale da destinare all'estero sono composte, in prevalenza, da membri del Dicastero dell'istruzione così come la presidenza di tali commissioni è affidata a un dirigente scolastico della Pubblica istruzione o a un professore universitario;

che inoltre, di norma, tutte le verifiche necessarie all'emissione di atti amministrativi di rilievo sono compiute presso le sedi estere da ispettori designati dal Ministero della pubblica istruzione e non dal Ministero degli affari esteri sul quale gravano, comunque, le spese,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire al fine di eliminare le sovrapposizioni esistenti, secondo la *ratio* della legge n. 59 del 1997, riscrivendo, di concerto, in modo univoco i ruoli di spettanza, in modo da assegnare con precisione le diverse competenze nella gestione della scuola italiana all'estero, favorendo un'ottimale utilizzazione delle risorse dello Stato in un contesto di collaborazione tra soggetti istituzionali diversi quali sono il Ministero degli affari esteri e quello della pubblica istruzione.

(4-18430)

(2 marzo 2000)

RISPOSTA. – L'articolato processo di riforma del sistema scolastico in atto nel territorio metropolitano è seguito con estrema attenzione da parte del Ministero degli affari esteri che, per parte sua, alla luce delle novità emergenti, sta elaborando linee di intervento, proposte e disposizioni in grado di rendere sempre più efficace ed efficiente il servizio offerto dalle nostre istituzioni scolastiche all'estero.

Le procedure volte alla riorganizzazione complessiva del nostro sistema scolastico al di fuori del territorio metropolitano abbisognano, comunque, di ritmi non affrettati, in quanto si deve tener conto della complessità e della varietà dell'azione educativa e didattica svolta all'estero. Va altresì considerato, a questo proposito, che ogni modifica ordinamentale deve essere concordata con diversi soggetti, a vario titolo coinvolti: oltre al Ministero degli affari esteri, che – come espresso dagli stessi onorevoli interroganti – tende ad interpretare le esigenze locali attraverso lo strumento delle relazioni diplomatiche, entrano a pieno ti-



tolo nel processo riorganizzativo il Ministero della pubblica istruzione, le rappresentanze sindacali nazionali, l'ARAN.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero degli affari esteri, l'articolo 629 del decreto legislativo n. 297 del 1994 recita: con provvedimenti adottati (dal Ministero degli affari esteri) di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero sono conformate, fatte salve varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, per il loro ordinamento alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale».

Ne consegue che le norme modificative e innovative dell'ordinamento scolastico metropolitano vengono estese all'estero:

in quanto detta estensione è indicata nella norma primaria medesima;

mediante specifico provvedimento applicativo, con i necessari adattamenti, concertato tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero degli affari esteri;

mediante trasmissione da parte del Ministero degli affari esteri del testo del provvedimento metropolitano «per conoscenza e norma» nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero;

– infine – ove previsto – mediante apposita contrattazione di livello nazionale integrativo o decentrato, ovvero tenuto comunque conto del sistema delle relazioni sindacali.

È in questo quadro, sostanziato da norme di legge e da accordi contrattuali, che sta operando il gruppo di lavoro istituito dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione per esaminare le modalità e le possibilità di estensione dell'autonomia scolastica nelle istituzioni scolastiche all'estero, le quali, peraltro, già utilizzano alcuni strumenti scaturiti dal processo di riforma in atto. Si fa riferimento, ad esempio, all'introduzione – prevista dal contratto collettivo nazionale integrativo per l'estero sottoscritto l'11 aprile 2000 – nelle scuole statali e nei collegi circoscrizionali all'estero delle funzioni obiettivo strumentali al Piano dell'offerta formativa.

Si osserva, comunque, che a seguito dell'approvazione l'11 maggio 2000 da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge n. 4149-B, concernente la proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, è in atto una revisione dell'attuale regolamentazione. Infatti l'articolo 9 del predetto disegno di legge ha modificato i tempi e la modalità di selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.

Si ritiene, infine, che ciascuno dei Ministeri citati nell'interrogazione agisce sulla base di competenze ben precise, tutte concorrenti a definire le direttrici per una buona amministrazione delle nostre istituzioni

scolastiche all'estero, nel quadro di uno stretto coordinamento che consente di evitare ogni forma di sovrapposizione sul piano operativo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

RIZZI, PIANETTA, MANFREDI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

i cittadini italiani impiegati presso il consolato generale di Italia a Monaco di Baviera sollecitano il mantenimento del diritto di opzione tra contratto di lavoro regolato dalla normativa italiana e locale;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 7 aprile 2000 prevede che soltanto il personale in possesso della nazionalità italiana titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed il personale di doppia nazionalità può esercitare il diritto di opzione;

il decreto in questione presenta alcune contraddizioni in quanto viene specificato che non possono essere presi provvedimenti peggiorativi per i lavoratori e non sancisce l'uguaglianza di trattamento e dei diritti dei cittadini europei come previsto dalle direttive dell'Unione;

al suddetto personale viene ora negato il contratto a tempo indeterminato, con conseguente diminuzione delle retribuzioni di circa un 20 per cento ed una maggiore spesa per la stessa amministrazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la suddetta problematica, garantendo al personale del consolato il mantenimento del diritto di opzione come da esso richiesto.

(4-21362)

(28 novembre 2000)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 103 del 7 aprile 2000, recante il riordino della disciplina del personale a contratto, prevede la possibilità di opzione sul regime contrattuale da parte di due categorie di personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari: in primo luogo gli impiegati in possesso di doppia cittadinanza con contratto regolato dalla legge locale che possono optare per il regime italiano (con tutta evidenza preferibile per l'astensione di alcuni statuti del contratto collettivo nazionale di lavoro e in generale per le condizioni socialmente più avanzate) e in secondo luogo gli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo determinato regolato dalla legge italiana i quali possono optare a favore del regime locale, ipotesi che per le stesse ragioni, e cioè il trattamento più favorevole previsto dal nostro regime, appare plausibile soltanto in paesi europei o del Nord-America.

La facoltà di opzione non è prevista per i cittadini italiani titolari di contratto a tempo determinato che, in quanto riferito a rapporto di lavoro soggetto a termine di scadenza, verrà sostituito da un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale, disciplina che in conformità alla riforma introdotta dallo stesso decreto legislativo n. 103 del 2000 va applicata a tutti i futuri rapporti di impiego per il personale a contratto presso gli uffici all'estero.

Il citato decreto legislativo è stato infatti emanato in attuazione della legge delega n. 266 del 1999 il cui articolo 4, n. 1, prescrive la «stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento». Agli impiegati italiani titolari di contratto a tempo determinato non viene pertanto negato ma anzi accordato un nuovo contratto a tempo indeterminato, ancorché si tratti di contratto regolato dall'ordinamento locale, in ottemperanza alla citata norma di legge.

Il passaggio dal regime contrattuale italiano a quello locale per tale categoria di impiegati non implica variazioni di retribuzione, fermo restando che una diversa misura degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'impiegato può derivare dall'applicazione della pertinente normativa locale.

Lo stesso decreto legislativo n. 103 prevede comunque che la retribuzione è suscettibile di revisione in relazione, tra l'altro, alla variazione del costo della vita e alle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze di altri paesi e organizzazioni internazionali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

ROBOL, ANDREOLLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso: che il cittadino italiano Enrico Forti, residente da alcuni anni negli Stati Uniti, unitamente alla moglie e ai tre figli, il 15 giugno scorso è stato condannato all'ergastolo dal giudice Victoria Platzer della Miami Dade Court dello Stato della Florida: la Corte ha condannato Forti per l'omicidio di Anthony Pike, figlio di un ricco imprenditore australiano il cui corpo venne ritrovato il 16 febbraio 1998 nei boschi di Virginia Key, un quartiere residenziale di Miami, ucciso da due colpi di pistola alla testa;

che Enrico Forti ed il suo socio tedesco Thomas Knott erano in trattative con Anthony Pike Senior per l'acquisto di un albergo ad Ibiza in Spagna; secondo l'accusa Forti ed il suo socio avrebbero tentato di sottrarre fraudolentemente ad Anthony Pike Senior la proprietà dell'albergo, ma la difesa aveva ribattuto che l'affare non mascherava alcuna truffa in quanto l'hotel andava male ed era sommerso dai debiti e per questo Pike Senior voleva far entrare nella proprietà nuovi soci: sembra però che suo figlio non fosse d'accordo sull'affare e che per evitare che esso andasse in porto nel febbraio 1998 si fosse recato a Miami;

che Enrico Forti sostiene di essere andato a trovarlo all'aeroporto, di averlo lasciato in un ristorante dal quale poi Pike junior si era allontanato in compagnia di uno sconosciuto: secondo l'accusa Forti uccise Pike con la complicità di una persona ignota;

che il consolato italiano di Miami ha seguito da vicino la vicenda giudiziaria offrendo assistenza a Enrico Forti il quale ora si trova in carcere; la sua speranza è legata alla possibilità di ottenere il processo d'appello richiesto dai suoi legali, la cui istanza verrà vagliata il 14 luglio da una giuria composta da tre giudici: se questa riterrà che non sussistono nuovi elementi tali da riaprire il caso o che la decisione del tribunale di primo grado non presenta contraddizioni, per Enrico Forti sarà confermata la condanna all'ergastolo;

che essendo le spese legali molto elevate negli Stati Uniti la famiglia di Forti avrebbe già speso un miliardo, mentre tutti i suoi beni sono sotto sequestro e la moglie con i tre bambini si trovano in grosse difficoltà economiche;

che la famiglia di Enrico Forti ha chiesto l'appoggio del Governo italiano affinché sia fatto tutto il possibile affinché l'ergastolo non sia reso esecutivo, e venga svolto il dibattimento di secondo grado,

si chiede di sapere:

quali azioni s'intenda intraprendere al fine di ottenere il processo di appello in cui si possano dimostrare le irregolarità che si sarebbero verificate nel processo di primo grado;

quale assistenza s'intenda fornire a Enrico Forti ed alla sua famiglia.

(4-19807)

(27 giugno 2000)

RISPOSTA. – Non appena avuta notizia dell'arresto del signor Enrico Forti, avvenuto il 12 ottobre 1999, con l'imputazione di omicidio del signor Anthony Pike, il consolato generale d'Italia a Miami e l'ambasciata a Washington si sono attivati per assicurare la massima assistenza al connazionale.

In particolare, le anzidette rappresentanze diplomatico-consolari hanno preso immediatamente contatto con i legali del signor Forti per esaminarne la situazione giuridica e per valutare se l'accusa di omicidio potesse comportare la richiesta della pena capitale da parte dello State Attorney. Appresa l'esistenza di tale eventualità, l'ambasciata a Washington ed il consolato generale a Miami effettuavano ogni possibile passo per sottolineare che la vicenda era seguita con la massima attenzione dal Governo italiano e per ribadire l'opposizione dell'Italia alla pena di morte. A seguito di tali ripetuti interventi, nell'aprile 2000 l'ufficio dello State Attorney rinunciava a richiedere la pena capitale, optando per la reclusione a vita.

Il 12 aprile 2000, in attesa della prima udienza, funzionari dell'ambasciata a Washington e del consolato generale a Miami effettuavano

una visita consolare nel carcere dove era recluso il connazionale ed in tale occasione lo rassicuravano sulla massima attenzione prestata al suo caso dal Governo italiano.

Il 15 giugno 2000 il consolato generale a Miami inviava un rappresentante all'udienza di primo grado e, a seguito della sentenza di condanna all'ergastolo, prevedeva subito contatto con i legali del Forti per valutare la possibilità di effettuare un nuovo processo. Il 17 luglio 2000, rigettata dal giudice la domanda in tal senso, venivano immediatamente avviate le procedure per un giudizio d'appello.

Secondo le anticipazioni fornite dal consolato generale a Miami, l'udienza d'appello sarà fissata nel mese di gennaio 2001 e si terrà probabilmente nel successivo mese di febbraio.

In attesa della nuova udienza, il consolato generale a Miami continua ad assicurare la massima assistenza al connazionale, anche attraverso visite consolari continue e regolari. Inoltre, il consolato generale si mantiene in stretto contatto con la famiglia del signor Forti, facendo giungere al connazionale le somme di denaro e gli oggetti che gli vengano inviati dai familiari.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 gennaio 2001)

---

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso che l'interrogante è a conoscenza che:

a) le leggi ed i regolamenti della Repubblica vietano agli organismi statali di investire in azioni e titoli di Stato;

b) un grosso organismo del Commissariato militare marittimo di Roma ha investito in «pronti contro termine» una grossa somma presso l'agenzia n.16 della Rolo Banca;

c) l'impiego di denaro in «pronti contro termine» comporta in effetti l'acquisto di titoli di Stato,

si chiede di conoscere:

chi abbia autorizzato, in deroga al divieto di cui al punto a), l'investimento della ingente somma;

se trattasi di caso eccezionale e di prassi illegale ormai diffusa e consolidata. Sembra che il caso cui si fa riferimento, ad esempio, risalgia almeno ad un decennio fa;

in che modo e come vengano contabilizzate le relative plusvalenze e chi autorizzi ed in che modo la loro utilizzazione;

cosa si intende fare per far cessare una così dubbia utilizzazione di pubblico denaro;

se non si ritenga, una volta accertato quanto sopra, di dovere interessare al caso la magistratura perché venga esteso a tutti gli enti e

comandi, che hanno amministrazione autonoma, il necessario accertamento.

(4-20128)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, nel rappresentare che un organismo del commissariato militare marittimo di Roma avrebbe investito, circa un decennio fa, un'ingente somma in «pronti contro termine», viene chiesto di conoscere se tale pratica risulti circoscritta ad un evento isolato, ovvero costituisca una «prassi illegale diffusa e consolidata» da parte di enti e comandi.

Al riguardo, si fa presente che, negli statuti di alcuni enti è prevista la possibilità per i medesimi, previa deliberazione dei relativi consigli di amministrazione, di investire, anche in titoli dello Stato, le disponibilità finanziarie eccedenti il pagamento di premi, costituite dai contributi a carico degli iscritti, dai lasciti e dai proventi derivanti da investimenti di capitale dei fondi stessi.

Si soggiunge che, data l'autonomia patrimoniale degli enti in questione, tale impiego dei fondi propri non contrasta con la vigente normativa che disciplina l'attività degli organismi statali.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

SERENA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Direzione del tesoro di Treviso, Ufficio pensioni di guerra, è quasi alla stasi e l'arretrato in attesa aumenta;

che vengono portate avanti, lentamente, solo le pratiche per le reversibilità per le vedove e sono molte perché i decessi sono sempre più frequenti;

che ormai c'è un arretrato spaventoso, anche a causa dei quintali di fascicoli pervenuti da Roma a seguito del decentramento dalla Direzione generale pensioni di guerra alle Direzioni provinciali del tesoro;

che vi sono persone di quasi cento anni che non possono avere la precedenza sugli altri perché gli anzianissimi sono troppi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per potenziare gli uffici di cui in premessa anche mediante l'utilizzo di lavoratori «in affitto» come previsto dalla vigente disciplina in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

(4-20389)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale viene sollecitato il potenziamento della direzione del tesoro di Treviso e l'ufficio pensioni di guerra.

Al riguardo, premesso che le pratiche pervenute da Roma, con riferimento al periodo novembre 1999-settembre 2000, sono in tutto 632, si fa presente che, in molti casi, a causa del decentramento delle pensioni di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 1999, si sono dovuti rinnovare gli atti procedurali già effettuati, in quanto la nuova normativa ha attribuito la competenza ad altri organi, sia sanitari che amministrativi, rispetto a quelli competenti in base alla normativa precedente.

Giova, peraltro, precisare che si è reso necessario, per la specificità della materia, lo svolgimento di appositi seminari di formazione ed aggiornamento, tenuti dai dirigenti e funzionari centrali più esperti del settore, a beneficio dei sanitari, dei dirigenti e dei funzionari di tutte le direzioni provinciali dei servizi vari e di tutte le commissioni mediche di verifica, costituite in ogni provincia del territorio nazionale.

Contemporaneamente, è stata assicurata da questa amministrazione, tramite una *task-force* di specialisti della materia, una continua ed incisiva azione collaterale di assistenza e consulenza, con l'emanazione di numerose circolari, che hanno risolto le più complesse problematiche sottoposte e predisposto gli schemi di provvedimento ad adottare. Ciò ha comportato l'utilizzo di un certo tempo tecnico-organizzativo, prima di poter concretamente avviare l'azione amministrativa, con l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Va, altresì precisato che a causa della scarsità di organico, la direzione provinciale dei servizi vari di Treviso ha potuto assegnare al settore delle pensioni di guerra soltanto due unità di personale.

Nonostante ciò, l'arretrato che si è accumulato presso il suddetto ufficio provinciale corrisponde a 581 pratiche, delle quali 100 in trattazione avanzata.

Per quanto concerne, inoltre, l'eventuale utilizzo «di lavoratori in affitto», è da tenere presente che, per l'elevata specializzazione richiesta dalla materia, tale indicazione risulterebbe infruttuosa, almeno nel breve e medio periodo.

Si fa presente, comunque, che il rilevante afflusso di fascicoli alla citata direzione provinciale di Treviso è tipico di questa fase iniziale, contingente e transitoria in seguito, l'afflusso di pratiche che verranno inviate diminuirà, come già si è potuto registrare per il mese di settembre 2000.

Si soggiunge, tuttavia, che questa amministrazione ha provveduto ad impartire al direttore dell'ufficio provinciale in questione immediate disposizioni, tendenti ad organizzare il lavoro secondo una scala di priorità, che tenga conto, innanzi tutto, dell'adozione dei provvedimenti concessivi o migliorativi dei trattamenti economici in atto; si è, infine, consigliato di rafforzare provvisoriamente il settore, assegnando ad esso

qualche altra unità impiegatizia, fino al completo esaurimento dell'arretrato accumulato.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*

VISCO

(5 febbraio 2001)

---

SQUARCIALUPI, ROBOL. – *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

continua il ritardo, purtroppo abituale, nell'erogazione del contributo italiano all'UEO, il che appare una singolare posizione di distacco del nostro paese dagli impegni assunti in sede europea;

il rappresentante diplomatico italiano nel Consiglio dei ministri UEO, malgrado il consenso dei *partner* europei, ha adombrato una sospensione nell'erogazione del finanziamento all'Assemblea, contestando il fondamento giuridico della nuova denominazione di «Assemblea europea interinaria di sicurezza e di difesa», che completa quella tradizionale di «Assemblea dell'UEO» a seguito di una delibera adottata, con larga maggioranza, dai parlamentari degli Stati membri a Lisbona, nel marzo scorso. L'opinione espressa dall'ambasciatore Foresti di presunta violazione del Trattato di Bruxelles modificato risulta inesistente in quanto l'articolo 5 prevede l'esistenza di un'Assemblea parlamentare con il solo vincolo della composizione in rappresentanza degli Stati membri e senza indicazione del nome;

nel vertice dei Ministri della difesa a Marsiglia c'è stato solo un riconoscimento del lavoro svolto dall'Assemblea parlamentare dell'UEO ma non c'è stato alcun interrogativo sul seguito del controllo parlamentare della nuova politica europea di sicurezza e difesa che forse solo in tempi molti lunghi potrà essere attribuito al Parlamento europeo;

la Presidenza italiana dell'UEO nel 1997, dando l'avvio al censimento della capacità militare delle forze armate dei paesi UEO per affrontare le azioni umanitarie definite «Petersberg», ha accelerato la presa di coscienza europea per la gestione autonoma della sicurezza e della difesa;

nella dichiarazione del Ministro della difesa, Mattarella, e del Sottosegretario per gli affari esteri, Ranieri, non si trova alcun accenno al controllo parlamentare che, invece, viene discusso con forza in altri paesi in quanto preoccupa l'opinione pubblica,

gli interroganti chiedono di conoscere i Ministri competenti non intendano rendere esplicita la posizione del Governo italiano per evitare che circolino voci diventate ormai oggetto di critiche da parte dei *partner* europei e che non sono politicamente giustificate dal rapido svolger-



si degli eventi che può accrescere il *deficit* democratico dell'Unione mentre aumenta la sua doverosa competenza.

(4-21293)

(17 novembre 2000)

RISPOSTA. – La posizione italiana riconosce l'importanza delle funzioni esercitate dall'Assemblea parlamentare della UEO e intende preservarle nel processo di graduale integrazione all'interno dell'Unione europea. Sulla base di un'apposita richiesta del nostro rappresentante diplomatico, nella dichiarazione finale del Consiglio ministeriale UEO tenuto a Marsiglia il 13 novembre 2000 è stato inserito un esplicito riconoscimento al ruolo dell'Assemblea parlamentare, anche se meno avanzato rispetto al testo originariamente suggerito da parte italiana in quanto, come noto, le decisioni del Consiglio UEO sono adottate per consenso.

Nei prossimi mesi la politica estera dell'Unione sarà estesa al più ampio contesto dell'identità di sicurezza e di difesa. Verranno create nuove istituzioni e le prerogative parlamentari saranno definite nel quadro dei rapporti tra l'Unione e il Parlamento europeo. A quest'ultimo verranno quindi attribuiti i compiti di controllo democratico su questa particolare area d'attività, come già avviene in altri settori. Quando questo processo di integrazione della UEO nelle strutture dell'Unione europea giungerà a compimento, anche l'Assemblea parlamentare della UEO cesserà di esercitare le sue funzioni.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

RANIERI

(26 gennaio 2001)

TONIOLLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 28 ottobre 1999 il Capo della polizia, direttore della pubblica sicurezza, ha contestato al vice questore aggiunto della Polizia di Stato, dottor Daniele Bellu, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, gli estremi delle infrazioni di cui all'articolo 5, nn. 3 e 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

che gli addetti si riferiscono alla illustrazione da parte del dottor Bellu del «Progetto sicurezza» in occasione di un incontro sul tema della «microcriminalità» promosso dal sindaco di Trebaseleghe (Padova);

che, come l'avvocato Silvano Mollica di Vicenza ha esposto in difesa del dottor Bellu, questi non ha inteso causare, nè ha causato «gravissimo disdoro all'immagine dell'amministrazione di appartenenza... nonchè nocumento alle stesse istituzioni della Repubblica», nè la

sua esposizione ha in effetti travalicato il diritto, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, di manifestare le proprie opinioni;

che il dottor Bellu ha semplicemente svolto le sue argomentazioni sulla base di una personale esperienza e di una ricerca oggettiva, al fine di proporre una riforma della organizzazione delle forze dell'ordine in grado di risolvere i gravi problemi di sicurezza che affliggono il paese;

che le affermazioni addebitate e stigmatizzate devono essere valutate nel contesto più ampio nel quale esse vanno comprese, come proposta di riforma per migliorare l'efficienza e la efficacia dell'azione di prevenzione e repressione da parte delle forze dell'ordine;

che, nell'esposizione del dottor Bellu, come possono testimoniare autorità presenti all'incontro (la professoressa Luciana Bertoldero di Albignasego, il consigliere comunale Bruno Zandarin del comune di Cadeneghe, il sindaco di Jesolo, dottor Renato Martin, il professor Amato Bernabei assessore del comune di Vigonza e altri), non si configurano «mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni attinenti alla disciplina e alle norme di contegno»;

che semmai il portare avanti un progetto di riforma volto a migliorare l'efficienza del servizio di pubblica sicurezza, da chi ne fa parte e quindi ne conosce la situazione in dettaglio, costituisce senz'altro adempimento del dovere primo di ogni impiegato o funzionario pubblico al solo fine del bene comune;

che, infine, l'attività informativa e valutativa svolta nella citata occasione del dottor Bellu, lungi dall'aver causato «disdoro» e «nocumento alle istituzioni della Repubblica» di cui si legge nel foglio di addebiti, costituisce semplice esercizio del diritto di cronaca e di critica che spetta ad ogni cittadino in quanto ricompreso nella più ampia libertà di manifestazione di pensiero garantita dalla nostra Costituzione all'articolo 21,

si chiede di conoscere se, alla luce delle osservazioni a discolpa e a favore del dottor Daniele Bellu, risulti giusto ed equo nonchè doveroso che sia decisa l'astensione dall'irrogazione di qualsivoglia sanzione disciplinare in quanto assolutamente illegittima.

(4-18890)

(4 aprile 2000)

RISPOSTA. – Il procedimento disciplinare avviato nei confronti del vice questore aggiunto della polizia di Stato, dottor Daniele Bellu, cui si fa riferimento nell'interrogazione, è stato archiviato con provvedimen-

to del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2000, atteso che il comportamento tenuto dal funzionario non integra alcuna fattispecie disciplinarmente censurabile.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

BIANCO

(8 febbraio 2001)

---

